

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (20G00204) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182.

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (20G00205) . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206) Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio. (20A07190) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2020.

Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020. (20A07298) Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00005, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1697/2020). (20A07171) ... Pag. 31



DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00008, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1700/2020). (20A07172). *Pag.* 35

DECRETO 30 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00010, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1713/2020). (20A07173). *Pag.* 39

DECRETO 30 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00011, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1714/2020). (20A07174). *Pag.* 44

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 ottobre 2020.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Calabria, ricadenti nella Provincia di Catanzaro, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (20A07336). *Pag.* 49

DECRETO 17 dicembre 2020.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno. (20A07248). *Pag.* 51

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura fior di conio, millesimo 2021. (20A07241). *Pag.* 58

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021. (20A07242). *Pag.* 60

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione fior di conio, millesimo 2021. (20A07243). *Pag.* 61

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021. (20A07244). *Pag.* 63

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021. (20A07245). *Pag.* 64

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta in bronzo e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *proof*, millesimo 2021. (20A07246). *Pag.* 66

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione fior di conio, millesimo 2021. (20A07247). *Pag.* 67

Ministero della giustizia

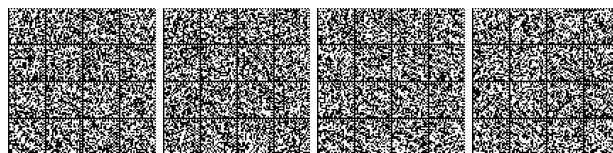
DECRETO 31 dicembre 2020.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. (20A07415). *Pag.* 69

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 29 dicembre 2020.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021. (20A07414). *Pag.* 72



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 dicembre 2020.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale». (20A07384) *Pag.* 81

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Exocin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1298/2020). (20A07035) *Pag.* 81

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emla», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1299/2020). (20A07036) *Pag.* 83

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1300/2020). (20A07037) *Pag.* 84

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duoperi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1301/2020). (20A07038) *Pag.* 86

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Beovu», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1342/2020). (20A07337) *Pag.* 87

DETERMINA 28 dicembre 2020.

Istituzione della Nota AIFA 98 relativa alla prescrizione e alla somministrazione intravitale di anti-VEGF nella AMD e DME. (Determina n. DG/1379/2020). (20A07338) *Pag.* 89

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181, recante: «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario». (20A07383). *Pag.* 113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Aristo». (20A07154) *Pag.* 130

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosone» (20A07155) *Pag.* 131

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo» (20A07156) *Pag.* 131

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Bando per il finanziamento di «Iniziative sinergiche» proposte da OSC, università ed enti pubblici nel quadro del Technical Support Spending al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. (20A07240) *Pag.* 132

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul «Buono Soluzione Eredità» (20A07339) *Pag.* 132

**Ministero
dello sviluppo economico**

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2020: «Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Disposizioni integrative sulle attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario». (20A07189) *Pag.* 132

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 dicembre 2020.

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023. (20A07340)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
10 NOVEMBRE 2020, N. 150

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «nominato dal Governo» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 3, le parole: «è affiancato da uno o più sub commissari» sono sostituite dalle seguenti: «è coadiuvato

da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre»;

al comma 4:

al secondo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e la parola: «individuati» è sostituita dalle seguenti: «stipulati con soggetti individuati»;

al terzo periodo, le parole: «di AGENAS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AGENAS»;

al quinto periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario *ad acta*, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Commissario *ad acta*» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1»;



al comma 3:

al primo periodo, le parole: «della Regione» sono sostituite dalla seguente: «regionale» e le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1» sono soppresse;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

al secondo periodo, dopo le parole: «bilanci aziendali» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli esercizi già conclusi»;

al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «degli atti aziendali» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi»;

al comma 6, al terzo periodo, dopo le parole: «atti aziendali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di revoca o di decadenza di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3»;

al comma 8, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «che può» sono sostituite dalle seguenti: «e le organizzazioni sindacali, che possono»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario *ad acta* e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «da CONSIP S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società CONSIP S.p.A.» e la parola: «superiori» è sostituita dalle seguenti: «di importo pari o superiore»;

al comma 2, le parole: «il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27», le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine massimo di sessanta giorni» e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 3,» è inserita la seguente: «del»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società INVITALIA S.p.A.»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di novanta giorni»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 1»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario *ad acta*, sentito il Ministero dell'interno».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «programma operativo Covid» sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia»;

al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «e dell'Agenzia delle entrate sono prestati» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 6:

al comma 2, dopo le parole: «alla sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

al comma 4, le parole: «a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «per un periodo di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento



degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi);

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché al Presidente della regione»;

al comma 3, le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «e al carattere» sono sostituite dalle seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2772):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, dal Ministro della salute Roberto SPERANZA e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia (Governo Conte-II) il 10 novembre 2020.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, l'11 novembre 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 12, il 18, il 19, il 24, il 25 e il 26 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 9 dicembre 2020 ed approvato il 10 dicembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2045):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, l'11 dicembre 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, il 15, il 17, il 18 e il 28 dicembre 2020.

Esaminato in Aula il 28 dicembre 2020 e approvato definitivamente il 29 dicembre 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 10 novembre 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 113.

20G00204

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182.

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.”;

3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00205

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

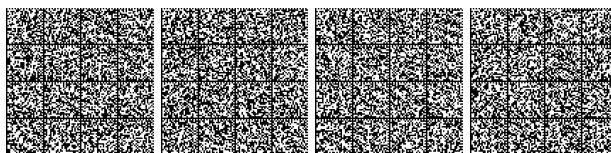
EMANA

il seguente decreto-legge:

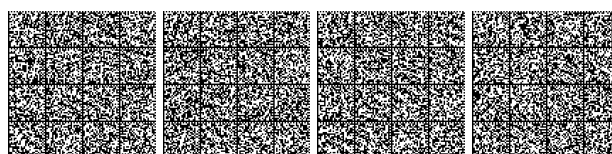


ART. 1***(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)***

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019";
 - b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
 - b) al secondo periodo, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
 - c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziato dal presente comma per l'anno 2020.".



11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
13. All'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'eventuale atto di rinnovo".
14. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.



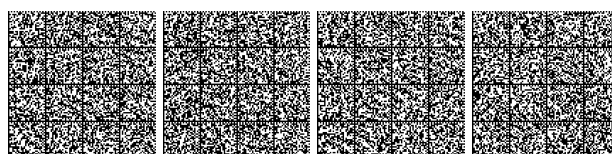
ART. 2***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)***

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole “fino al 31 dicembre 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021.”;
 - b) le parole “alla data del 31 ottobre 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 ottobre 2021,”.
3. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “sono differiti al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati al 31 dicembre 2021”.
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



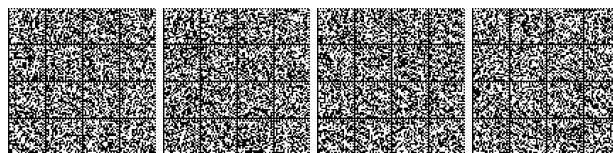
ART. 3***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***

1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
 - b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,," e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e".
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "può avvalersi" fino a "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".



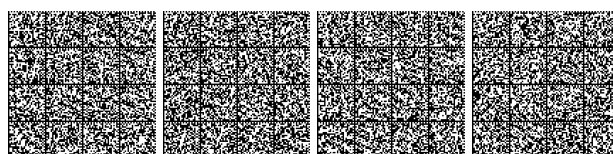
ART. 4***(Proroga di termini in materia di salute)***

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, per l'anno 2020 e per l'anno 2021”.
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole “e 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.
3. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “Dall'anno 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “Dall'anno 2022,”.
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.
6. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021”.
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.



ART. 5***(Proroga di termini in materia di istruzione)***

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.
2. All'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. All'articolo 87, comma 3-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l'anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
4. All'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
5. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° marzo 2021”.



ART. 6***(Proroga di termini in materia di università e ricerca)***

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020-2021 e 2021-2022.”.
2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “a decorrere dall'anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”;
 - b) al comma 2, le parole “a decorrere dall'anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023”.
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “nel mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021”. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 3, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e le parole “, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “, Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021”;
 - b) all'articolo 3, comma 4, le parole “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e le parole “il 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data di cui al comma 3”;
 - c) all'articolo 4, comma 4, le parole “Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3”;
 - d) all'articolo 4, comma 6, le parole “fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3”.
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 aprile 2021”;
 - b) le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 luglio 2021”.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.



ART. 7***(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)***

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.
2. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”;
 - b) all'articolo 3:
 - 1) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
 - 2) al comma 5, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
 - c) all'articolo 4, comma 1, le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021”.
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante “Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19”, è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

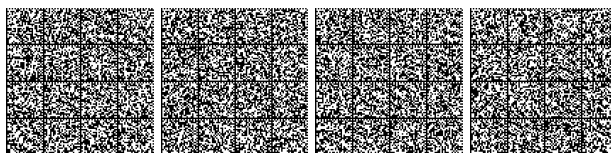


ART. 8***(Proroga di termini in materia di giustizia)***

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.
3. All'articolo 21-*quiquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
 - b) al comma 3, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”.
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole “30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.

ART. 9***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)***

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



ART. 10***(Proroga di termini in materia di agricoltura)***

1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
“2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.”.
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “e il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e il 21 giugno 2021” e le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
5. All'articolo 10-*quinq*ues del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021”.
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.



ART.11***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)***

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “nei successivi tre anni da tale data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “sino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2021”.
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”;
 - b) al comma 7, le parole “e 11.200.000 euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021”.
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.



ART. 12***(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)***

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,".
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
 - b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-*bis*. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.".
8. All'articolo 3-*quinqies*, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
 - b) il quarto periodo è soppresso;
 - c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "e la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) dopo le parole “con cadenza nell’esercizio 2020 o in esercizi precedenti” sono inserite le seguenti: “e nell’esercizio 2021”;
- b) le parole “sono erogate entro il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021”;
- c) le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.



ART. 13***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
 - b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
 - c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
 - b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021".
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e per l'esercizio 2021".
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.



10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le seguenti: " , ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022."

11. All'articolo 200-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

12. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".

15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato."

16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti



tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.

17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al primo periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.

18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.



ART.14***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

ART. 15***(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)***

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026”;
 - b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;
 - c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.



ART. 16***(Proroga di termini in materia di sport)***

1. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

ART. 17***(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L'Aquila - Casa Italia)***

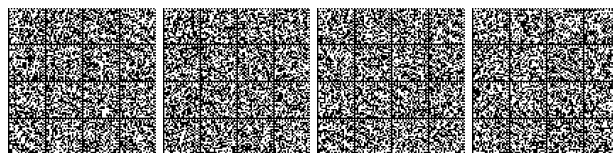
1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a).".

ART. 18***(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)***

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

ART.19***(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)***

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.



ART.20***(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)***

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

ART. 21***(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)***

1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.



ART. 22***(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)***

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati *over the counter*, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese



proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

7. Le imprese di cui al comma 6:

- a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
- b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
- c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

ART. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

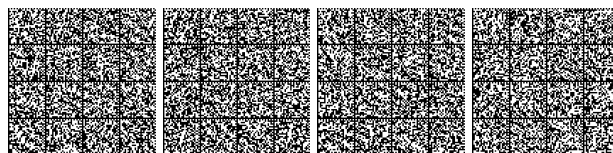


Allegato 1

1	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
3	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario
6	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
7	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale
8	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
9	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali
10	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 semplificazioni in materia di organi collegiali
11	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
12	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili



	del fuoco
13	<i>Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i> Sorveglianza sanitaria
14	<i>Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</i> Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
15	<i>Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</i> Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
16	<i>Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</i>
17	<i>Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</i> Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)
18	<i>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</i> Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
19	<i>Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</i> Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
20	<i>Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</i> Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
21	<i>Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</i> Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
22	<i>Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</i> Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
23	<i>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</i> Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata



24	<i>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</i> Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
25	<i>Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i> Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
26	<i>Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i> Proroga piani terapeutici
27	<i>Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;</i> Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
28	<i>Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i>
29	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
30	<i>Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i>
31	<i>Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i> Edilizia scolastica
32	Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati eletti il consiglio comunale di Reggello (Firenze) ed il sindaco nella persona del signor Cristiano Benucci;

Vista la deliberazione n. 86 del 16 novembre 2020, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Cristiano Benucci dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Reggello (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggello (Firenze) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cristiano Benucci.

In occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 il signor Cristiano Benucci è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Toscana.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 86 del 16 novembre 2020, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggello (Firenze).

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A07190

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 novembre 2020.

Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale «gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.»;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;

Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera prefettizia;

Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;

Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;



Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;

Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la possibilità di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;

Visto l'art. 19, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e continuativa, resta disciplinata per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2019, concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1 *bis*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 2018, nella misura dello 0,11 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 2,28 per cento;

Vista la nota in data 31 marzo 2020, n. 0697134/20, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali *pro capite* dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2018 e il 2019 è risultata del 1,71 per cento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al

Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone», con cui al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone, è stata conferita la delega per la pubblica amministrazione.

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all'1,71 per cento.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2020:

a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;

b) per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2711

20A07298



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00005, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1697/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MUR) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

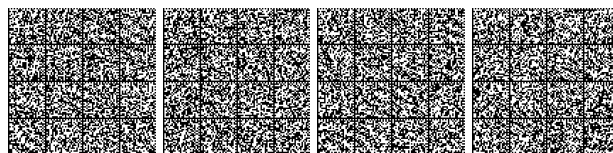
Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, confermata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;



Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 del 8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)»;

Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili

al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale Ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;



Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017 n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/Nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019, n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019, n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25, novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo Avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al Rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata <https://sirio-miur.cineca.it>, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRIS (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed



ex-post dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020 prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto *ex art.* 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020, n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'Avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al *link* <http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsregistro-decreti-r-000137026-08-2020.pdf>

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al *link* http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsregistro-decreti-r-000155430-09-2020.pdf

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

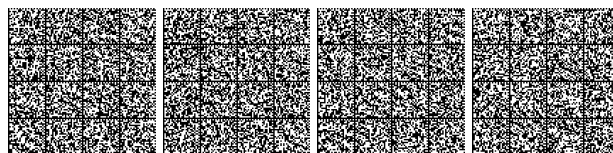
Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00005 - POTLNS «Potenziamento dell'infrastruttura di ricerca laboratori nazionali del sud per la produzione di fasci di ioni ad alta intensità - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata LNS - Laboratori nazionali del sud, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.375.200,00 di cui euro 1.375.200,00 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 0 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00005 - POTLNS) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (Allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.



5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: I66J20000830007.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto:

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014 - 2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2202

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A07171

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00008, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1700/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del



Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MUR) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)»;

Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale Ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR*), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016 n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017 n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato,

ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018 n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle Infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019 n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019 n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamen-



to della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019 n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo Avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018 n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019 n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020 n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata <https://sirio-miur.cineca.it>, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del *Reprise* (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, in itinere ed *ex-post* dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del Cineca;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, 6 componenti del ri-

chiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti Esfri coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020 prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto *ex art.* 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale n. 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020 n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

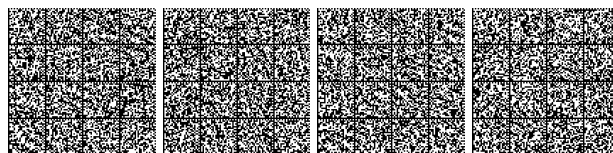
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale n. 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020 n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link <http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsregistro-decreti-r-000137026-08-2020.pdf>;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsregistro-decreti-r-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020 n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020 n. 1554, prevedono una dota-



zione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00008 - STAR_2 «Sorgente Thomson Backscattering per la ricerca applicata nel sud Europa - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata STAR - Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.245.600,00 di cui euro 1.245.600,00 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 0 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00008 - STAR_2) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal panel di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal panel di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (Allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: H26J20001560005.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto: Università della Calabria.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014-2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2227

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A07172

DECRETO 30 ottobre 2020.

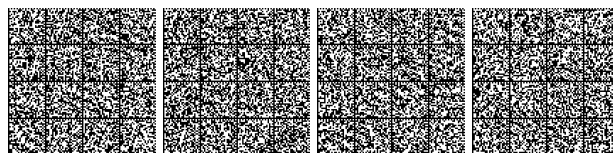
Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00010, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1713/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Dispo-



sizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo *MUR*) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020 n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo *FOE*) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo *FFO*), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal ministero (*FOE*) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR*), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano - stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo *SNSI*) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d), legge n. 190/2014)»;



Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale Ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e

del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR*), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016 n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017 n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018 n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;



Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019 n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019 n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019 n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017»»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018 n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019 n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020 n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata <https://sirio-miur.cineca.it>, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale - amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020 prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto ex art. 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;



Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale - amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020 n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei Fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)) e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020 n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link <http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsregistro-decreti-r-000137026-08-2020.pdf>;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsregistro-decreti-r-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020 n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020 n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)) pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00010 - SRT_HighFreq «Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata SRT - Sardinia Radio Telescope, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.419.641,60 di cui euro 1.006.073,60 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 413.568,00 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00010 - SRT_HighFreq) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (Allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: C84G19000000006.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto: Istituto nazionale di astrofisica.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014-2020.



Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei Conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei Fondi FSC.

Roma, 30 ottobre 2020

Il direttore generale: Di FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2215

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:
sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A07173

DECRETO 30 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00011, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1714/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della

ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo *MUR*) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;



Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo *FOE*) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo *FFO*), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR*), approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo *SNSI*) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il sistema paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano

stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)»;

Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014 - 2020» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25/2016 e 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European strategy forum for research infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR*), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle Infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019, n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019, n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-



siglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo Avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015- 2017»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata <https://sirio-miur.cineca.it>, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico-scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del *Reprise* (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, in itinere ed *ex-post* dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del Cineca;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del

richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020, prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico-scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico-scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto ex art. 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020, n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'Avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link <http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsregistro-decreti-r-000137026-08-2020.pdf>

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsregistro-decreti-r-000155430-09-2020.pdf



Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00011 - I.Bi.S.Co «Infrastruttura per *Big data e Scientific Computing* - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata DHTCS (ora IPCEI-HPC-BDA) - *Distributed high throughput computing and storage*, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.687.517,00 di cui euro 1.195.365,00 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 492.152,00 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00011 - I.Bi.S.Co) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (Allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. I CUP di afferenza del Progetto di cui al presente decreto direttoriale sono:

I22F20000060001 (Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN);

E62F20000320001 (Università degli studi di Napoli «Federico II» - UNINA);

B82F20001010001 (Consiglio nazionale delle ricerche - CNR);

C82F20000120001 (Istituto nazionale di astrofisica - INAF);

D52F20001040001 (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV);

H92F20000030001 (Università degli studi di Bari «Aldo Moro» - UNIBA).

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dai seguenti soggetti beneficiari:

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN - Beneficiario proponente;

Università degli studi di Napoli «Federico II» - UNINA - Beneficiario co-proponente;

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR - Beneficiario co-proponente.

Istituto nazionale di astrofisica - INAF - Beneficiario co-proponente;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV - Beneficiario co-proponente;

Università degli studi di Bari «Aldo Moro» - UNIBA - Beneficiario co-proponente.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014 - 2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurolunionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 30 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2226



AVVERTENZA:

gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A07174

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 16 ottobre 2020.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Regione Calabria, ricadenti nella Provincia di Catanzaro, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da par-

te dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasfertario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015 e n. 1192 del 22 gennaio 2016;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Catanzaro (CZ):

protocollo n. 2014/13737 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19159 del 15 novembre 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Badolato, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex fabbricato per i senza tetto del terremoto 10-11 maggio 1947 - Magazzini commerciali»;

protocollo n. 2014/18032 del 20 novembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19160 del 15 novembre 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Isca sullo Ionio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex fabbricato costruito per le famiglie senza tetto - Ufficio postale di Isca Ionio Marina»;

protocollo n. 2014/14715 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19161 del 15 novembre 2018, e protocollo n. 2014/14716 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19162 del 15 novembre 2018, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Lamezia Terme, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex alveo Torrente Bagni» e «Complesso industriale e area asservita nel tratto dell'ex alveo del Torrente Bagni»;

protocollo n. 2014/13739 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19166 del 15 novembre 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montauro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex alveo Torrente Franco»;

protocollo n. 2014/16177 del 23 ottobre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19165 del 15 novembre 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Soverato, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Via Lungomare Soverato Marina»;



Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 13714/DGP-PBD del 29 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Badolato*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Badolato (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex fabbricato per i senza tetto del terremoto 10-11 maggio 1947 - Magazzini commerciali», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n. 2014/13737 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19159 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.054,38 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Badolato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 38.209,86, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.054,38.

Art. 2.

*Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Isca sullo Ionio*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Isca sullo Ionio (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguen-

te al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex fabbricato costruito per le famiglie senza tetto - Ufficio postale di Isca Ionio Marina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n. 2014/18032 del 20 novembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19160 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.470,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Isca sullo Ionio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 33.447,80, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.470,79.

Art. 3.

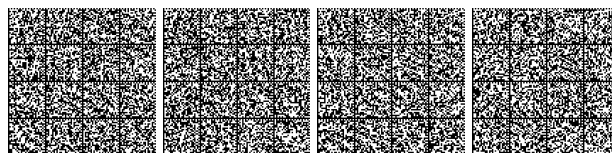
*Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Lamezia Terme*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lamezia Terme (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati, rispettivamente, «Ex alveo Torrente Bagni» e «Complesso industriale e area asservita nel tratto dell'ex alveo del Torrente Bagni», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n. 2014/14715 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19161 del 15 novembre 2018, e protocollo n. 2014/14716 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19162 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 49.993,56 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Lamezia Terme.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 313.292,98, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versa-



mento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 49.993,56.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Montauro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montauro (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex alveo Torrente Franco», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n. 2014/13739 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19166 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.220,51 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Montauro.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 20.325,00, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.220,51.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Soverato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Soverato (CZ) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Via Lungomare Soverato Marina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Calabria protocollo n. 2014/16177 del 23 ottobre 2014, rettificato con provvedimento protocollo n. 2018/19165 del 15 novembre 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 38.511,08 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Soverato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 238.340,80, sino all'anno 2020 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2021, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 38.511,08.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Badolato, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Montauro e Soverato della Provincia di Catanzaro.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1429

20A07336

DECRETO 17 dicembre 2020.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie



del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lit per la benzina e di euro 0,1550/lit per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2020, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 126 del 9 settembre 2020, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2021;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 9706 del 19 ottobre 2020 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2021;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale del 28 novembre 2019;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 9706 del 19 ottobre 2020 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 126 del 9 settembre 2020:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto ministeriale del 28 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2021, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2021 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2021 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI



Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2021

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE		2021	
	Prezzi medi al minuto in euro	Aliquota %	Diritto speciale
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
Sintesys	15,00	4	0,600
Turbodiesel	11,00	4	0,440
Multigrado	8,00	4	0,320
Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	4	0,400
Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	4	0,340
Semisintetico : bz - ds	9,00	4	0,360
Superdiesel	9,50	4	0,380
HD - Motor Oil	10,00	4	0,400
Grasso lubrificante	9,00	4	0,360
1 TABACCHI			
1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	20	0,678
1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	20	0,760
1.31 tabacchi comuni (snuff.)	2,35	4	0,094
1.32 tabacchi comuni (buste)	5,75	4	0,230
1.33 tabacchi comuni (scatole)	9,50	4	0,380
1.41 tabacchi fini (sigarini)	5,00	4	0,200
1.42 tabacchi fini (sigarillos)	8,00	4	0,320
1.43 tabacchi fini (sigari)	30,00	4	1,200
1.51 prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	5	4,000
1.52 tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	10	0,380
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA			
2 ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	1	0,150
2.2 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	2	0,480
2.3 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	3	1,050
2.4 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	3	1,620



3 ARTICOLI SPORTIVI

3.1	sci da discesa	310,00	1	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	1	1,500
3.3	attacchi	110,00	1	1,100
3.4	scarponi	180,00	1	1,800
3.5	bastoncini	30,00	1	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	1	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	1	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	1	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	1	0,600
3.10	marsupi	20,00	1	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	1	0,900

PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a**4 confezione)**

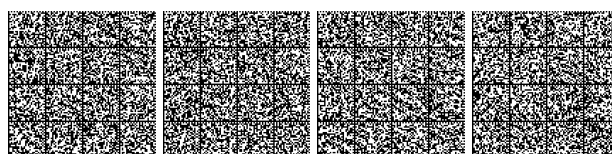
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	2	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	1	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	1	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	1	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	1	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	1	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	1	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	1	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	1	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	1	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	1	0,540

APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI**5 (cadauno)**

5.1	dia-proiettori	170,00	2	3,400
5.2	flash	235,00	2	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	2	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	2	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	2	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	2	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	2	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	2	3,500
5.9	oculari	400,00	2	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	2	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	2	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	2	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	2	8,000

6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)

6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	2	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	2	2,000



6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	2	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	2	2,400
6.5	CD portatile	80,00	2	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	2	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	2	3,000
6.8	monitor	170,00	2	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	2	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	2	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	2	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	2	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	2	2,000
6.14	registratori	60,00	2	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	2	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	2	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	2	3,200
6.18	scanner	500,00	2	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	2	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	2	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	2	5,000
6.22	televisori a colori oltre 15"	500,00	2	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	2	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	2	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintonizzatori	150,00	2	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	2	1,200
6.27	walkmann e riproduttori	40,00	2	0,800

7 PELLICCERIA

7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	2	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	2	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	2	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	2	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	2	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	2	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. lungo)	770,00	2	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. corto)	520,00	2	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	2	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	2	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	2	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	2	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	2	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	2	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	2	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	2	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	2	5,000



8 PELLETTERIA (cadauno)

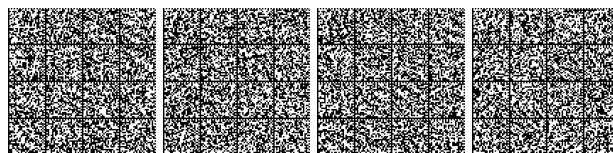
8.1 valigie e borsoni in tessuto	115,00	2	2,300
8.2 valigie e borsoni in pelle	220,00	2	4,400
borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e			
8.3 lucertola	430,00	2	8,600
8.4 borse alta moda firmate in pelle	178,00	2	3,560
borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli			
8.5 pregiate	136,00	2	2,720
8.6 borse in pelle non pregiate	105,00	2	2,100
8.7 borse in tessuto	63,00	2	1,260
8.8 borse in tessuto plastificato firmate	158,00	2	3,160
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	2	1,680
8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	2	1,260
8.11 guanti in pelle	53,00	2	1,060
8.12 guanti in altre fibre	32,00	2	0,640
8.13 cappelli in pelle	42,00	2	0,840
8.14 calzature in pelle o cuoio	126,00	2	2,520
8.15 valigie e borsoni in altri materiali	178,00	2	3,560
8.16 calzature in tessuto	73,00	2	1,460
8.17 beauty-case - valigette 24h	115,00	2	2,300
8.18 borse in altri materiali	105,00	2	2,100
8.19 calzature in altre fibre	42,00	2	0,840
8.20 ciabatte	16,00	2	0,320

9 TESSUTI (a metro lineare)

9.1 tessuto in lana	19,00	2	0,380
9.2 tessuto in cotone	18,00	2	0,360
9.3 tessuto in lino	22,00	2	0,440
9.4 tessuto in seta	24,00	2	0,480
9.5 tessuto sintetico	23,00	2	0,460

10 ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)

10.1 impermeabile per uomo	319,00	2	6,380
10.2 completo invernale per uomo	402,00	2	8,040
10.3 completo estivo per uomo	381,00	2	7,620
10.4 cappotto e mantella per uomo	432,00	2	8,640
10.5 cappotto e mantella per donna	442,00	2	8,840
10.6 soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	2	6,380
10.7 abito completo per ragazzi	113,00	2	2,260
10.8 cappotto invernale per ragazzi	144,00	2	2,880
10.9 gonna di lana	113,00	2	2,260
10.10 gonna di cotone	93,00	2	1,860
10.11 pantaloni	88,00	2	1,760
10.12 camicie uomo	67,00	2	1,340
10.13 camicette donna	73,00	2	1,460
10.14 camicie ragazzo	37,00	2	0,740
10.15 camicette seta donna	103,00	2	2,060



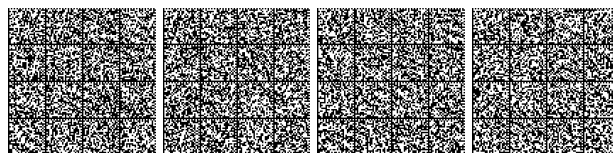
10.16	giacche a vento unisex	175,00	2	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	2	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	2	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	2	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	2	0,940
10.21	tute da sci	258,00	2	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	2	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	2	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	2	4,120
10.25	tute sportive	93,00	2	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	2	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	2	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	2	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	2	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	2	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	2	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	2	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	2	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	2	8,520

11 MAGLIERIA E FILATI (a capo)

11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	2	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	2	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	2	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	2	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	2	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	2	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	2	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	2	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	2	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	2	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	2	0,260
11.12	guanti lana	22,00	2	0,440

12 BIANCHERIA (a capo)

12.1	pigiama e camicie da notte	56,00	2	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	2	0,420
12.3	slip	13,00	2	0,260
12.4	reggiseni	21,00	2	0,420
12.5	calze lana	9,00	2	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	2	0,140
12.7	collant	6,00	2	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	2	1,420
12.9	vestaglie	71,00	2	1,420
12.10	piumoni	354,00	2	7,080
12.11	lenzuola	31,00	2	0,620



12.12 tovaglie	41,00	2	0,820
12.13 copripiumoni	71,00	2	1,420
12.14 asciugamani	14,00	2	0,280
12.15 federe	9,00	2	0,180
12.16 boxer	17,00	2	0,340
12.17 body	31,00	2	0,620
12.18 calzamaglia	25,00	2	0,500
12.19 accappatoi	66,00	2	1,320

20A07248

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4/2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla serie «Eccellenze italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.



Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Annalisa Masini;

diritto: al centro, un tradizionale vasetto di NUTELLA®, la crema da spalmare alle nocciole e al cacao più famosa del mondo. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA». Moneta con elementi colorati;

rovescio: al centro, il più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, Cuneo, dove l'azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell'autore, «A. MASI-NI»; a destra, l'anno di emissione «2021»; in esergo, il valore «5 EURO» e «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro appartenente alla serie «Eccellenze italiane - NUTELLA® del Gruppo Ferrero», in tre versioni di colore, finitura *fior di conio*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA



DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, ex regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021;

Visto il verbale n. 4/2020 della suddetta Commissione che ha approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,3 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Maria Carmela Colaneri;

dritto: All'interno di un tortellino sono contenuti una bottiglia di Lambrusco, le due Torri Garisenda e degli Asinelli e un galletto, tipico elemento decorativo della Caveja simbolo della Romagna; in alto, sventa il rosone del Duomo di Modena con la scritta, ad arco, «EMILIA-ROMAGNA» e, a destra, è raffigurato l'arco di Augusto di Rimini. A giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIA-NA» e, a destra, il nome dell'autore «COLANERI»;

rovescio: Composizione di vari elementi tipici dell'Emilia-Romagna: tortellini, un mattarello, uno spicchio di parmigiano con il tipico coltellino, un uovo, un calice di Lambrusco e un piatto decorativo ispirato alla ceramica di Faenza. In alto, tra motivi floreali, il valore «5 EURO»; ad arco, «SAPORI D'ITALIA»; nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, anno di emissione «2021»;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da euro 5 dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Lambrusco e Tortellini», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A07242

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4/2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;



Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

diritto: ritratto della scrittrice Grazia Deledda. Nel campo di destra, il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: in primo piano, a sinistra, una penna d'oca affiancata dalla firma autografa di Grazia Deledda. In alto, nel giro, la scritta «GRAZIA DELEDDA»; a destra, le date «1871 2021», rispettivamente anno di nascita della scrittrice italiana e anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, il valore «5 EURO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La suddetta moneta d'argento da 5 euro, dedicata al «150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A07243



DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», millesimo 2021;

Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della suddetta Commissione che ha deciso di emettere la citata moneta anche in versione d'oro, con valore nominale di 20 euro;

Visto il verbale n. 4/2020 della citata Commissione che ha, tra l'altro, approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	Tolleranza	legale	tolleranza
Oro	euro	mm	legale	Tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900‰	± 1‰	6,451 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un'opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» chiusa da una stella;

rovescio: rappresentazione stilizzata dell'inferno dantesco con i nove gironi descritti nella Divina Commedia dove sono raffigurati le ali del diavolo, il fuoco e il ghiaccio. All'interno della composizione, sul lato sinistro, un particolare tratto dagli affreschi di Luca Signorelli del Duomo di Orvieto. Nel giro, la scritta «E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE», verso che chiude la cantica dell'Inferno, circondata da stelle; al centro, il valore «20



EURO» e le date «1321 2021», rispettivamente anno della scomparsa di Dante e anno di emissione della moneta; nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il nome dell'autore «MOMONI»;
bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.
Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A07244

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;



Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021;

Visto il verbale n. 4/2020 della citata Commissione permanente che ha, tra l'altro, approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un'opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» chiusa da una stella. Moneta con elementi colorati;

rovescio: rappresentazione stilizzata dell'inferno dantesco con i nove gironi descritti nella Divina Commedia dove sono raffigurati le ali del diavolo, il fuoco e il ghiaccio. All'interno della composizione, sul lato sinistro, un particolare tratto dagli affreschi di Luca Signorelli del Duomo di Orvieto. Nel giro, la scritta «E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE», verso che chiude la cantica dell'Inferno, circondata da stelle; al centro, il valore «5 EURO» e le date «1321 2021», rispettivamente anno della scomparsa di Dante e anno di emissione della moneta; nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il nome dell'autore «MOMONI». Moneta con elementi colorati;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A07245

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *proof*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l'altro, l'emissione, nel corso dell'anno 2021, di una moneta bimetallica da 5 euro, in versione *proof*, dedicata al celebre compositore e direttore d'orchestra italiano Ennio Morricone;

Visto il verbale n. 4/2020 della citata Commissione che ha approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *proof*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

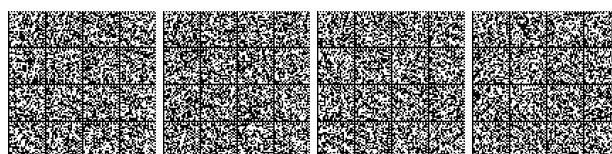
Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
			legale	tolleranza
Bronzital e cupronichel	euro 5,00	mm 27,5	9,5 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Maria Angela Cassol;

dritto: Ritratto del compositore e direttore d'orchestra italiano Ennio Morricone. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA». Nel campo di destra, il nome dell'autore «CASSOL»;



rovescio: raffigurazione delle mani del Maestro Ennio Morricone nell'atto di dirigere. Nel giro, la scritta «ENNIO MORRICONE»; in alto, il valore «5 EURO»; nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e l'anno di emissione «2021»;

bordo: poligonale a sedici lati.

Art. 4.

La suddetta moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro, dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *proof*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital e cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

*Il direttore generale del
Tesoro
RIVERA*

DECRETO 21 dicembre 2020.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *fior di conio*, millesimo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato la realizzazione di una moneta d'argento da 5 euro dedicata al celebre compositore e direttore d'orchestra Ennio Morricone, in finitura *fior di conio*, millesimo 2021;

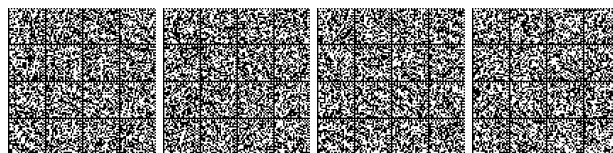
Visto il verbale n. 4/2020 della citata Commissione che ha approvato i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.



Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Maria Angela Cassol;

dritto: ritratto del compositore e direttore d'orchestra italiano Ennio Morricone. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA». In esergo, il nome dell'autore «CASSOL»;

rovescio: raffigurazione delle mani del maestro Ennio Morricone nell'atto di dirigere. Nel giro, la scritta «ENNIO MORRICONE»; in alto, il valore «5 EURO»; nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e l'anno di emissione «2021»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La suddetta moneta d'argento da 5 euro, dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione *fior di conio*, millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 2020.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 27 dicembre 2018, con il quale è stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2018 ed il 30 novembre 2020;

Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui all'art. 59, comma 2-bis, del Nuovo codice della strada, come introdotto dal comma 3 dell'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater e 75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020, accertato dall'Istituto nazionale di statistica, è negativo ed è pari a -0,2%;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e

successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel -0,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione e contenuti nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Sanzioni escluse dall'aggiornamento

1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse unicamente:

a) le sanzioni di cui all'art. 59, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 dell'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

b) le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3.

Efficacia

1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2020

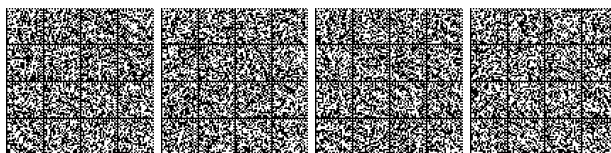
Il Ministro della giustizia
BONAFEDE*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI*Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020*

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3025

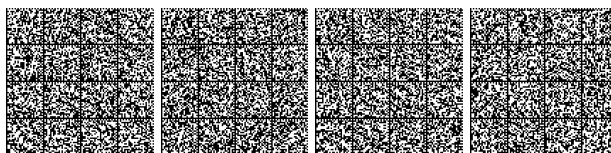


Tabella A (articolo 1)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA			
efficaci fino al 31 dicembre 2020		efficaci dal 1° gennaio 2021	
minimo	massimo	minimo	massimo
€ 25	€ 100	€ 25	€ 100
€ 26	€ 102	€ 26	€ 102
€ 39	€ 159	€ 39	€ 159
€ 40	€ 164	€ 40	€ 164
€ 41	€ 165	€ 41	€ 165
€ 41	€ 167	€ 41	€ 167
€ 41	€ 168	€ 41	€ 168
€ 42	€ 173	€ 42	€ 173
€ 52	€ 102	€ 52	€ 102
€ 79	€ 317	€ 79	€ 316
€ 80	€ 318	€ 80	€ 317
€ 82	€ 330	€ 82	€ 329
€ 83	€ 328	€ 83	€ 327
€ 83	€ 333	€ 83	€ 332
€ 85	€ 338	€ 85	€ 337
€ 86	€ 339	€ 86	€ 338
€ 87	€ 345	€ 87	€ 344
€ 102	€ 207	€ 102	€ 207
€ 108	€ 434	€ 108	€ 433
€ 130	€ 260	€ 130	€ 259
€ 158	€ 636	€ 158	€ 635
€ 158	€ 639	€ 158	€ 638
€ 159	€ 642	€ 159	€ 641
€ 160	€ 646	€ 160	€ 645
€ 164	€ 659	€ 164	€ 658
€ 165	€ 661	€ 165	€ 660
€ 167	€ 666	€ 167	€ 665
€ 168	€ 673	€ 168	€ 672
€ 168	€ 679	€ 168	€ 678
€ 173	€ 695	€ 173	€ 694
€ 218	€ 870	€ 218	€ 868
€ 223	€ 445	€ 223	€ 444
€ 250	€ 1.000	€ 250	€ 998
€ 272	€ 1.086	€ 271	€ 1.084
€ 292	€ 1.168	€ 291	€ 1.166
€ 303	€ 1.210	€ 302	€ 1.208
€ 326	€ 1.304	€ 325	€ 1.301
€ 328	€ 1.311	€ 327	€ 1.308
€ 334	€ 1.334	€ 333	€ 1.331
€ 341	€ 1.365	€ 340	€ 1.362
€ 364	€ 1.817	€ 363	€ 1.813
€ 380	€ 1.522	€ 379	€ 1.519



AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA					
efficaci fino al 31 dicembre 2020			efficaci dal 1° gennaio 2021		
minimo	massimo		minimo	massimo	
€ 397	€ 1.587		€ 396	€ 1.584	
€ 398	€ 1.595		€ 397	€ 1.592	
€ 409	€ 1.637		€ 408	€ 1.634	
€ 410	€ 1.646		€ 409	€ 1.643	
€ 415	€ 1.668		€ 414	€ 1.665	
€ 422	€ 1.694		€ 421	€ 1.691	
€ 431	€ 1.734		€ 430	€ 1.731	
€ 434	€ 1.738		€ 433	€ 1.735	
€ 544	€ 2.174		€ 543	€ 2.170	
€ 683	€ 2.733		€ 682	€ 2.728	
€ 712	€ 2.848		€ 711	€ 2.842	
€ 728	€ 3.636		€ 727	€ 3.629	
€ 771	€ 3.101		€ 769	€ 3.095	
€ 776	€ 3.111		€ 774	€ 3.105	
€ 793	€ 3.175		€ 791	€ 3.169	
€ 796	€ 3.212		€ 794	€ 3.206	
€ 827	€ 3.312		€ 825	€ 3.305	
€ 833	€ 3.335		€ 831	€ 3.328	
€ 847	€ 3.389		€ 845	€ 3.382	
€ 868	€ 3.471		€ 866	€ 3.464	
€ 923	€ 3.690		€ 921	€ 3.683	
€ 969	€ 3.875		€ 967	€ 3.867	
€ 1.023	€ 4.092		€ 1.021	€ 4.084	
€ 1.086	€ 3.260		€ 1.084	€ 3.253	
€ 1.086	€ 4.348		€ 1.084	€ 4.339	
€ 1.210	€ 12.108		€ 1.208	€ 12.084	
€ 1.365	€ 5.467		€ 1.362	€ 5.456	
€ 1.420	€ 14.196		€ 1.417	€ 14.168	
€ 1.816	€ 7.264		€ 1.812	€ 7.249	
€ 1.818	€ 7.276		€ 1.814	€ 7.261	
€ 1.875	€ 7.503		€ 1.871	€ 7.488	
€ 1.923	€ 7.694		€ 1.919	€ 7.679	
€ 1.988	€ 7.953		€ 1.984	€ 7.937	
€ 2.002	€ 8.009		€ 1.998	€ 7.993	
€ 2.034	€ 8.136		€ 2.030	€ 8.120	
€ 2.050	€ 8.202		€ 2.046	€ 8.186	
€ 2.733	€ 10.935		€ 2.728	€ 10.913	
€ 4.843	€ 19.371		€ 4.833	€ 19.332	
€ 5.110	€ 30.660		€ 5.100	€ 30.599	
€ 11.130	€ 16.694		€ 11.108	€ 16.661	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2020.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

Visto, da ultimo, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209, 5 giugno 2020, n. 232, 12 giugno 2020, n. 244, 4 novembre 2020, n. 495, 26 novembre 2020, n. 532 e 4 dicembre 2020, n. 560, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1°, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell'anno 2021;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 9098 del 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.



7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2.

Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2021 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghetti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghetti, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghetti da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.



2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, *container*, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa — come definita dall'art. 1, comma 5 — superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrano nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Art. 7.

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

- a) Forze di polizia;
- b) Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto;
- c) Vigili del fuoco;
- d) Protezione civile;
- e) Croce rossa italiana;
- f) Regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

- a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- e) servizi radiotelevisivi;
- f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

- a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
- c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
- d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;
- e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;
- f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.



4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8.

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:

1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;

2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3) prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione, detersione, sterilizzazione e pulizia.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, nonché le merci di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9.

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;



c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.



Art. 11.

*Procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prefettizia*

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*.

Art. 12.

*Trasporto di merci pericolose
nei periodi di divieto*

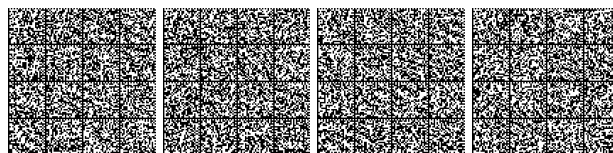
1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di polizia;

2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;



3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

- 1) 1.1.3.1
- 2) 1.1.3.2
- 3) 1.1.3.3
- 4) 1.1.3.6
- 5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva

massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).

Art. 13.

Efficacia connessa all'emergenza COVID-19

1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull'autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 3910



ALLEGATO A

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	venerdì	09:00	22:00
	3	domenica	09:00	22:00
	6	mercoledì	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00
	31	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	7	domenica	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00
MARZO	7	domenica	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00
APRILE	2	venerdì	14:00	22:00
	3	sabato	09:00	16:00
	4	domenica	09:00	22:00
	5	lunedì	09:00	22:00
	6	martedì	09:00	14:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	sabato	09:00	22:00
	2	domenica	09:00	22:00
	9	domenica	09:00	22:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2	mercoledì	07:00	22:00
	6	domenica	07:00	22:00
	13	domenica	07:00	22:00
	20	domenica	07:00	22:00
	27	domenica	07:00	22:00
LUGLIO	3	sabato	08:00	16:00
	4	domenica	07:00	22:00
	10	sabato	08:00	16:00
	11	domenica	07:00	22:00
	17	sabato	08:00	16:00
	18	domenica	07:00	22:00
	23	venerdì	16:00	22:00
	24	sabato	08:00	16:00



	25	domenica	07:00	22:00
	30	venerdì	16:00	22:00
	31	sabato	08:00	16:00
AGOSTO	1	domenica	07:00	22:00
	6	venerdì	16:00	22:00
	7	sabato	08:00	22:00
	8	domenica	07:00	22:00
	13	venerdì	16:00	22:00
	14	sabato	08:00	22:00
	15	domenica	07:00	22:00
	21	sabato	08:00	16:00
	22	domenica	07:00	22:00
	28	sabato	08:00	16:00
	29	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	5	domenica	07:00	22:00
	12	domenica	07:00	22:00
	19	domenica	07:00	22:00
	26	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	3	domenica	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00
	31	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	lunedì	09:00	22:00
	7	domenica	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00
DICEMBRE	5	domenica	09:00	22:00
	8	mercoledì	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	25	sabato	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 dicembre 2020.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana D'Adone;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 268 del 28 ottobre 2020;

Considerata la necessità di continuare a garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dall'art. 263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenuto necessario confermare, per tutta la durata dello stato emergenziale, così come prorogata dalla citata delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, le misure adottate con il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga delle disposizioni
di cui al decreto 19 ottobre 2020*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 3009

20A07384

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Exocin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1298/2020).

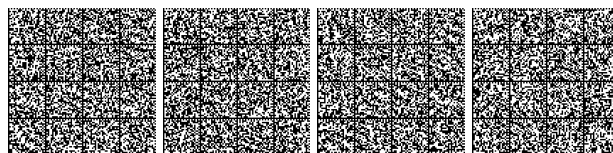
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finan-



ze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 59/2020 del 22 gennaio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020 con la quale la società «GMM Farma S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Exocin» (ofloxacina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2020 con la quale la società «GMM Farma S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Exocin» (ofloxacina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EXOCIN (ofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 048241018 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Exocin» (ofloxacin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07035

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emla», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1299/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibe-

razione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen-



co dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 626/2019 del 27 agosto 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 231 del 2 ottobre 2019 con la quale la società GMM Farma s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Emla» (lidocaina e prilocaina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Emla» (lidocaina e prilocaina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EMLA (lidocaina e prilocaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«25 mg/g + 25 mg/g crema» un tubo da 5g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emla» (lidocaina e prilocaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07036

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effiprev», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1300/2020).

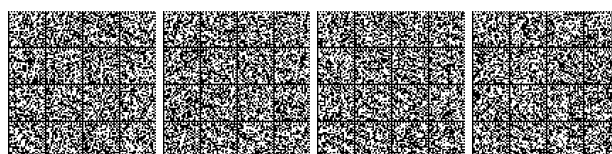
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-

vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 135/2020 del 19 febbraio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 6 marzo 2020, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Effiprev» (etinilestradiolo e dienogest) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2020 con la quale la società New Pharmashop S.r.l., ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Effiprev» (etinilestradiolo e dienogest);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFIPREV (etinilestradiolo e dienogest) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 048303010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effiprev» (etinilestradiolo e dienogest) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07037



DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duoperi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1301/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

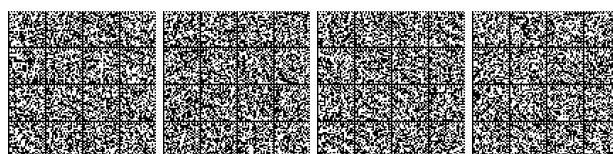
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 103/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 18 agosto 2020 con la quale la società Fresenius Kabi Italia s.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Duoperi» (aminoacidi/elettroliti) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,



convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società Fresenius Kabi Italia s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe C del medicinale «Duoperi» (aminoacidi/elettroliti) relativamente alla confezione avente A.I.C. nn. 048517054, 048517066 e 048517041;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DUOPERI (aminoacidi/elettroliti) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 048517054 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 048517066 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 048517041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duoperi» (aminoacidi/elettroliti) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Beovu», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1342/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 40/2020 del 22 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 2 maggio 2020 relativa al medicinale BEOVU (brolucizumab);

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2020 con la quale l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Beovu» (brolucizumab) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048480014/E e n. 048480026/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 13-15, 20, 26 maggio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 24-26 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BEOVU (brolucizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«“Beovu” è indicato negli adulti per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD)»;

confezioni e numeri A.I.C.:

«120 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitale - siringa preriempita (vetro) 0,165 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 048480014/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 680,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.122,27 - nota AIFA: 98;

«120 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitale - flaconcino (vetro) 0,230 ml» 1 flaconcino + 1 ago - A.I.C. n. 048480026/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 680,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.122,27 - nota AIFA: 98.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica una scheda multifarmaco, i cui costi sono a carico dalla società.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web all'indirizzo: <https://servizionline.aifa.gov.it> che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Validità del contratto: dodici mesi.



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Beovu» (brolucizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07337

DETERMINA 28 dicembre 2020.

Istituzione della Nota AIFA 98 relativa alla prescrizione e alla somministrazione intravitreale di anti-VEGF nella AMD e DME. (Determina n. DG/1379/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

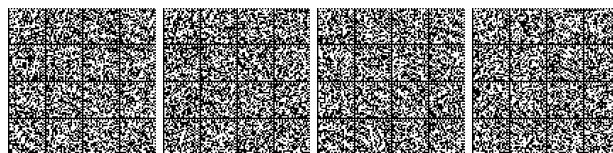
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 27 ottobre 2005: «Modifiche alla determina 29 ottobre 2004, recante «Note AIFA 2004» (revisione delle note CUF)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2005, n. 255;



Vista la determina AIFA del 14 novembre 2005: «Annullamento e sostituzione della determina 27 ottobre 2005, recante modifiche alla determina 29 ottobre 2004 note AIFA 2004 revisione delle note CUF», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 2005, n. 269;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007 - Supplemento ordinario - n. 6;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 9-11 dicembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione della nota AIFA 98, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, per le motivazioni e secondo la metodologia descritta nell'allegato 1 alla presente determina, che costituisce, unitamente agli ulteriori allegati da esso richiamati, parte integrante del provvedimento;

Determina:

Art. 1.

Oggetto

1. È istituita la nota AIFA 98 e relativi allegati, disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, nella sezione note AIFA, al *link*: <https://www.aifa.gov.it/elenco-note-aifa>, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, al fine di consentire la prescrizione e somministrazione intravitreale, da parte degli specialisti oculisti, dei farmaci anti-VEGF nell'indicazione AMD e DME.

2. Resta immutato il regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del SSN dei medicinali aflibercept e ranibizumab non oggetto della presente nota AIFA, ma a carico del SSN.

Art. 2.

Criteri e modalità di prescrizione

1. All'atto della prescrizione delle specialità medicinali di cui all'allegato 1, il medico oculista dovrà compilare la scheda multifarmaco semplificata informatizzata reperibile sul sito di AIFA al seguente indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Per quanto concerne le altre indicazioni per l'uso intravitreale dei medicinali «Aflibercept» e «Ranibizumab» non oggetto della presente nota AIFA, ma a carico del SSN, si dovrà comunque compilare la stessa scheda informatizzata.

2. Tenuto conto dell'ampio fabbisogno da parte dei pazienti assistiti a carico del SSN e delle differenze di prezzo attualmente esistenti tra i precitati trattamenti far-

macologici, al fine di garantire il più ampio accesso alle cure, si raccomanda al medico prescrittore di privilegiare la scelta della somministrazione economicamente più vantaggiosa, fatta salva la necessaria appropriatezza delle prescrizioni mediche.

Art. 3.

Modalità di somministrazione

1. La somministrazione intravitreale di medicinali a base di aflibercept, bevacizumab, brolucizumab e ranibizumab può avvenire esclusivamente presso centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni e cioè «in ambulatori protetti ovvero in ambulatori situati presso strutture di ricovero».

2. Al fine di garantire le migliori condizioni di sterilità dell'iniezione e asepsi, viene ritenuto necessario un *setting* ambulatoriale corrispondente a quello per l'intervento chirurgico della cataratta.

3. La somministrazione intravitreale deve essere eseguita secondo uno specifico protocollo approvato dalle competenti Direzioni sanitarie, nel rispetto delle regole di asepsi. Al riguardo, si ricorda che, mentre per aflibercept, brolucizumab e ranibizumab sono disponibili fiale e fiale siringa pronte all'uso, per bevacizumab è necessario frazionare il flacone dei medicinali a base di tale principio attivo per uso endovenoso e ricomporsi nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996. L'allestimento e il confezionamento in monodose dei medicinali a base di bevacizumab per uso intravitreale devono essere realizzati, su prescrizione del medico per singolo paziente, presso la farmacia dell'ospedale nel quale verrà effettuato il trattamento o presso altre farmacie appositamente convenzionate, da parte di personale qualificato, sotto la supervisione del farmacista che è responsabile della qualità e della sicurezza di ciascuna preparazione, nel pieno rispetto delle Norme di buona preparazione integrali (NBP) della Farmacopea italiana - XII ed. L'intero processo dovrà essere condotto in accordo con la procedura di cui all'allegato 1 della presente nota.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI



PROCEDURA PER IL FRAZIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E IL TRASPORTO IN SICUREZZA DEL MEDICINALE BEVACIZUMAB PER LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE PER IL TRATTAMENTO DELLA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL'ETÀ E DELL'EDEMA MACULARE DIABETICO

Scopo della presente procedura è descrivere l'attività di frazionamento del medicinale bevacizumab (specialità medicinale Avastin® e suoi biosimilari inseriti nella lista L.648/96) in più dosi per la somministrazione intravitreale in campo sterile, al fine di:

- garantire il mantenimento della sterilità del preparato;
- consentire la preparazione in sicurezza per l'operatore;
- assicurare la correttezza del dosaggio richiesto per la somministrazione, a partire dal confezionamento iniziale;
- prevedere le condizioni per il trasporto sicuro del farmaco;
- garantire la tracciabilità di tutte le operazioni.

Secondo quanto stabilito dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, il frazionamento sterile dei farmaci a somministrazione intravitreale è un'operazione assimilabile all'allestimento di preparati magistrali e deve essere pertanto effettuato su prescrizione medica, per il singolo paziente, sotto la responsabilità del farmacista, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali (NBP).

Le operazioni di preparazione e di distribuzione delle siringhe monodose di bevacizumab possono essere effettuate solo da parte di farmacie che operano nel rispetto delle norme di buona preparazione (in seguito NBP) come previsto dalla Farmacopea italiana XII edizione.

La farmacia per allestire bevacizumab per uso intravitreale deve possedere (*cf. bibliografia della normativa di riferimento in calce al documento*):

- locale dedicato alla vestizione degli operatori attiguo all'ambiente a contaminazione controllata;
- un ambiente dedicato a contaminazione controllata;
- attrezzature idonee: cabina di sicurezza biologica Tipo II di Classe A a flusso laminare verticale, in alternativa 'isolatori' per citotossici; frigorifero con monitoraggio della temperatura;
- dotazione dei dispositivi medici e di protezione individuale a norma per la prevenzione del rischio nell'operatore e della contaminazione microbiologica, necessari per l'allestimento.

Il frazionamento di bevacizumab intravitreale deve essere eseguito in modo da assicurare la qualità per il paziente e il controllo dei rischi professionali degli operatori, quindi con tecnica asettica per il controllo microbiologico e su piano di lavoro protetto e confinato (Cabina Biohazard), in presenza di due operatori (preparatore e assistente) necessari per il mantenimento e il rispetto della tecnica asettica nonché per la verifica crociata di tutte le operazioni da eseguire. Il personale deve possedere la formazione e l'aggiornamento continuo delle competenze e operare sotto la supervisione del farmacista responsabile della qualità e della sicurezza delle preparazioni galeniche magistrali sterili.

Il farmacista valuta la prescrizione medica e dispone per la programmazione e preparazione secondo una propria procedura interna di allestimento elaborata sulla base del presente documento.



Materiali

- Bevacizumab. I prodotti in commercio (originatore e biosimilari) si presentano come soluzione ad uso infusionale contenenti 25 mg/ml di bevacizumab, in flaconcini monouso. Sono presenti in commercio al momento due diversi confezionamenti: da 4 ml contenente 100 mg di bevacizumab e da 16 ml contenente 400 mg di bevacizumab;
- telino sterile a basso rilascio particellare;
- siringhe luer lock sterili da 1 ml;
- tappi luer lock sterili;
- minispike: dispositivo di sicurezza sterile per prelievo del farmaco (ago filtro);
- garze sterili;
- buste sterili; si tratta di buste inserite una all'interno dell'altra, di dimensioni progressivamente decrescenti, utilizzate per un confezionamento secondario che garantisca la sterilità della siringa (confezionamento primario);
- copricapo;
- camice sterile rinforzato per antiblastici;
- mascherina chirurgica (a protezione del preparato, si veda procedura in tecnica asettica);
- guanti monouso non sterili;
- guanti sterili monouso per manipolazione di farmaci antiblastici;
- flacone di alcol etilico 70%;
- decontaminante per le superfici da utilizzare in caso di spandimento a fine sessione di lavoro: es. ipoclorito di sodio all'1,1%;
- contenitore rigido per lo smaltimento di rifiuti - citotossici - di aghi, di materiale tagliente e dei residui della lavorazione; codice rifiuto UN3249 con 'R' su campo giallo.

Metodi

Le operazioni di preparazione delle siringhe monodose di bevacizumab devono essere effettuate da due operatori, 1 operatore assistente e 1 operatore preparatore, nel rispetto della tecnica asettica, a garanzia della qualità e della sicurezza dei preparati allestiti.

OPERAZIONI PRELIMINARI (assistente e preparatore)

Gli operatori devono eseguire – dopo avere tolto monili e trucco - un accurato lavaggio delle mani e indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), al fine di raggiungere la vestizione idonea all'allestimento.

Indossare in sequenza:

- calzature dedicate o sovra-scarpe;
- copricapo;
- camice sterile per antiblastici;
- mascherina facciale;
- guanti non sterili.

OPERAZIONI DI PREPARAZIONE**L'assistente:**

- accende la cabina di sicurezza biologica (di seguito cabina) 15'-20' prima dell'inizio dell'attività;
- disinfetta la cabina con panno monouso a basso rilascio particellare imbevuto di alcol etilico 70%, dall'alto verso il basso, dall'interno all'esterno, prima le pareti e per ultimo – sostituendo il panno - il piano di lavoro;
- pone nella cabina:
 - il contenitore per aghi e taglienti, preventivamente disinfettato con alcol etilico 70%;



- un flacone contenente una soluzione di alcol etilico 70% – preventivamente disinfettato all'esterno con alcol etilico 70%;
- un flacone contenente una soluzione clorossidante (ad es. NaClO 1,1%) – preventivamente disinfettato all'esterno con alcol etilico 70%;
- verifica la disponibilità e validità dei dispositivi medici (DM) necessari ad ogni singolo allestimento.

Il preparatore:

si posiziona seduto davanti alla cabina, indossa sotto cabina il secondo paio di guanti sterili o effettua il cambio dei guanti, con le mani almeno 15 cm all'interno di essa, e attende che tutto il materiale per l'allestimento sia passato dall'assistente che porrà attenzione a non entrare in contatto con alcuna superficie sterile.

L'assistente:

indossa i guanti sterili e passa il materiale (il passaggio dei materiali non deve avvenire in corrispondenza della griglia aspirante, per evitare l'interruzione del flusso laminare) nel seguente ordine, aprendo le confezioni del materiale sterile in modo che il preparatore possa prelevarne il contenuto senza contatto con l'involucro esterno:

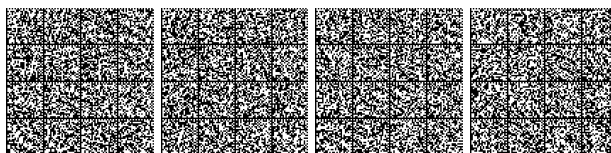
- a. telino sterile a basso rilascio particellare;
- b. garze sterili;
- c. flacone del medicinale disinfettato esternamente con alcol etilico 70%;
- d. minispike;
- e. siringhe;
- f. tappo luer lock o ago 30G;
- g. buste sterili.

Il preparatore:

- stende sul piano della cabina un telino sterile monouso a basso rilascio di particelle, avendo cura di non coprire eventuali griglie presenti nel piano di lavoro;
- esegue la preparazione come di seguito descritto, lavorando al centro della cabina – le mani e gli avambracci devono essere all'interno di essa almeno per 15 cm - muovendo le braccia parallelamente al piano di lavoro ed evitando movimenti rapidi per non creare turbolenze.

FRAZIONAMENTO DEL MEDICINALE BEVACIZUMAB**Il preparatore:**

1. toglie il tappino del flacone;
2. disinfetta l'elastomero con alcol etilico 70%;
3. fora l'elastomero con minispike;
4. collega il minispike alla siringa;
5. aspira oltre al volume richiesto per il paziente una quantità di farmaco pari a circa 0,05 ml in più, in considerazione dello spazio morto dato dalla siringa e dall'ago che verrà poi collegato;
6. controlla che non ci siano bolle di aria nella siringa;
7. scollega la siringa dal minispike che rimane inserito nel flacone;
8. chiude la siringa con tappo luer lock o con ago 30 G;
9. alla fine della preparazione l'assistente apre in prossimità del flusso della cappa, la busta che contiene la busta sterile;
10. il preparatore inserisce la siringa nella busta sterile autosigillante e chiude la busta;
11. il preparatore passa la busta all'assistente che la etichetta e la inserisce in una seconda busta e la chiude (con saldatura o con autosigillatura); una seconda etichetta, attaccata a bandiera



alla prima busta o alla scheda di somministrazione, accompagna il preparato e sarà utilizzata per la tracciabilità nella documentazione sanitaria del paziente;

12. per la preparazione delle successive siringhe si procede come dal punto 4 al 12.

ETICHETTA

In Etichetta devono essere presenti i seguenti dati:

- nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia;
- nome e cognome del paziente e data di nascita; in alternativa codice alfanumerico, secondo quanto indicato nella ricetta magistrale pervenuta, che consenta di risalire all'identità del paziente che sarà trattato;
- indicazione che consente di risalire alla preparazione: numero della preparazione/numero di lotto;
- nome del reparto prescrittore e del medico prescrittore;
- data e ora di preparazione;
- composizione quali-quantitativa del preparato;
- validità del preparato;
- modalità di somministrazione;
- istruzioni e precauzioni per il corretto uso e conservazione.

VALIDITÀ DEL PREPARATO DI BEVACIZUMAB PER USO INTRAVITREALE

Le caratteristiche di stabilità delle preparazioni di bevacizumab in oggetto sono tali da imporre una somministrazione tempestiva delle dosi frazionate; tale somministrazione deve avvenire in un arco di tempo molto limitato e comunque nel rispetto di quanto indicato nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, ovvero entro 24 ore, conservando le dosi frazionate di farmaco a 2° - 8° C al riparo dalla luce. Eventuali estensioni della validità vengono effettuate sotto la responsabilità del farmacista e devono essere supportate da specifici studi di sterilità avvalendosi di Laboratori certificati.

I somministratori, in considerazione della temperatura di conservazione del farmaco, moduleranno l'inizio della somministrazione al fine di non infondere una soluzione fredda.

CONTROLLI DI QUALITÀ (assistente e preparatore)

A garanzia del rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali (F.U. XII ed.), e data la criticità dell'allestimento di farmaci sterili destinati all'uso intravitreale, si prevedono i controlli descritti di seguito, che devono essere eseguiti da personale con formazione ed esperienza lavorativa sotto la responsabilità del farmacista.

Controlli preliminari e contestuali all'allestimento

- controllo della prescrizione da parte del farmacista;
- controllo della documentazione predisposta da parte del farmacista (etichette, foglio di lavoro, eventuale documento di accompagnamento della terapia);
- controllo, da parte dell'assistente, del materiale necessario all'allestimento: corretto stato di conservazione, corrispondenza dei farmaci e dispositivi medici rispetto al foglio di lavoro;
- durante l'allestimento, verifiche da parte del preparatore sotto cappa di quanto descritto nel foglio di lavoro e dell'aspetto visivo del preparato.

Controlli sul prodotto finito

da parte del preparatore:



- controllo nella siringa: controllo visivo del volume prelevato, dell'aspetto e dell'assenza di particelle visibili ad occhio nudo;
 - controllo dell'integrità e della tenuta del confezionamento (siringa e prima busta);
 - controllo dei residui dei farmaci non utilizzati per verificare la congruità dei volumi prelevati.
- da parte dell'assistente:
- controllo della correttezza dei dati del paziente e della corrispondenza dell'etichetta;
 - controllo del confezionamento finale.

Controlli di sterilità su prodotto finito

Come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, per i preparati magistrali somministrati entro i limiti temporali di validità definiti dal sistema convalidato, non è richiesto il saggio di sterilità; tuttavia, i metodi di preparazione devono assicurare la sterilità.

L'assicurazione della sterilità è garantita:

- dalla stretta osservanza delle norme di buona preparazione;
- da ambienti dedicati;
- da appropriate attrezzature;
- da personale qualificato;
- dai monitoraggi microbiologici ambientali;
- dalle procedure di pulizia e di disinfezione;
- dalla tecnica di ripartizione asettica impiegata.

Controllo di processo: convalida della tecnica di ripartizione asettica impiegata

Data la criticità di ripartizione asettica è necessario convalidare le operazioni mediante appositi saggi che utilizzano idonei terreni di coltura in sostituzione del prodotto.

Secondo quanto previsto dalle NBP della Farmacopea Ufficiale Italia, questi saggi di convalida devono simulare il più possibile la preparazione asettica e includere tutte le fasi critiche.

Il metodo di convalida sarà descritto specificatamente nelle procedure locali.

Controlli degli ambienti, delle attrezzature e del personale

Nel rispetto della normativa vigente, devono essere previsti:

- appositi saggi microbiologici periodici sull'ambiente, sulle cabine e sui guanti dell'operatore, stabiliti in un apposito piano di campionamento commisurato ai flussi e carichi di lavoro, agli ambienti e al loro utilizzo;
- adeguata manutenzione della cabina di sicurezza biologica con pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria, controllo di corretto funzionamento e taratura e periodica sostituzione dei filtri.

TRASPORTO DELLA TERAPIA

Il corretto trasporto delle terapie allestite da parte della farmacia alle strutture richiedenti ha lo scopo di garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti e la conservazione delle caratteristiche di qualità delle terapie inviate; la corretta conservazione durante la fase di trasporto e consegna alle strutture richiedenti è infatti un requisito fondamentale per garantire l'efficacia e la sicurezza della terapia stessa.

Le attività di trasporto possono coinvolgere il personale delle ditte di trasporto in caso di servizi externalizzati, il personale delle strutture riceventi, il personale della farmacia.

Le attività devono essere effettuate in modo da consentire:

- il trasporto a temperatura controllata (2-8 °C) e al riparo dalla luce;



- il monitoraggio delle condizioni di trasporto e il rispetto dei tempi di consegna previsti;
- la tracciabilità di tutti i trasporti;
- l'individuazione e la registrazione di eventuali non conformità relative al trasporto.

Mezzi e Attrezzature per il Trasporto

Le modalità di trasporto devono essere così strutturate:

- i prodotti finiti allestiti sono inseriti in un contenitore rigido e trasparente idoneo al trasporto di farmaci chemioterapici antitumorali; devono essere garantiti il mantenimento e la tracciabilità della temperatura controllata (2-8 °C), es. inserendo il contenitore trasparente in un contenitore coibentato con pareti spesse che ne garantiscono l'isotermia e con alloggiamenti per l'inserimento di piastre eutettiche;
- il trasporto deve avvenire utilizzando un furgone coibentato dotato di sistemi di controllo della temperatura, preferenzialmente con evidenza documentale dell'effettiva temperatura di conservazione durante il trasporto. Il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto firmato dal trasportatore che riporta data, orario e contenuto.

Trasporto e consegna

La struttura che riceve le terapie provvederà al controllo quali-quantitativo del materiale richiesto e alla corretta conservazione durante il trasporto.

FORMAZIONE

Tutto il personale coinvolto a qualsiasi titolo nella preparazione deve essere opportunamente formato (es. presso l'Ordine professionale).

TRACCIABILITÀ DALLA PREPARAZIONE ALLA CONSEGNA

Per ogni allestimento è necessario poter risalire ai seguenti elementi:

- prescrizione medica;
- foglio di lavoro della preparazione;
- firma del farmacista che ha controllato e convalidato la richiesta;
- firma del primo operatore addetto alla preparazione;
- firma del secondo operatore assistente alla preparazione;
- firma dell'operatore addetto al confezionamento (se diverso dal secondo operatore);
- registrazione delle preparazioni (informatizzata o cartacea): devono essere tracciabili le informazioni inerenti al preparato eseguito; ogni preparazione deve essere individuata univocamente da un numero progressivo o numero di preparazione e dalla data di preparazione che permettano di risalire ai dati sopra individuati;
- data di scadenza delle buste sterili;
- etichette: ogni preparazione deve essere corredata da etichette che devono riportare le informazioni previste;
- documenti di trasporto e di consegna.



Archiviazione

La documentazione prevista, relativa alle attività descritte e ai risultati dei controlli effettuati, deve essere opportunamente archiviata, secondo le specifiche previste per garantire controlli e tracciabilità.

ULTERIORI INDICAZIONI

1. Le strutture in cui avverrà la somministrazione del farmaco dovranno rendere disponibile per gli operatori una procedura per la gestione in sicurezza in sala operatoria del farmaco, dal momento della ricezione fino alla somministrazione ed allo smaltimento, garantendo tracciabilità di tutti i passaggi.
2. In caso di frazionamento per centri oculistici situati in struttura diversa da quella della farmacia che allestisce, devono essere declinate, in apposita convenzione tra le parti, le responsabilità dell'allestimento galenico e della prescrizione medica.

La presente procedura sarà sottoposta a revisione periodica o qualora si renda necessaria una variazione in aderenza alla vigente legislazione.

Il contesto normativo sull'allestimento dei farmaci antineoplastici

"Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario". Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, agosto 1999. GU 7/10/99, n 236.

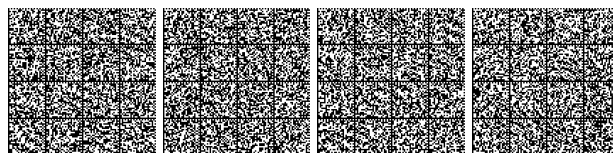
D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; recepimento della Direttiva 98/24/CE in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

"Norme di Buona Preparazione" contenute nella Farmacopea Ufficiale italiana, XII edizione (in vigore dal 31 marzo 2009).

"Allegato 1" - "Manufacture of Sterile Medicinal Products" del Volume 4 "EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use"

"Raccomandazione n. 14: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici" che dà la chiara indicazione che la preparazione e la distribuzione dei farmaci antineoplastici siano gestite da apposite unità farmaci antitumorali centralizzate, sotto il coordinamento e la responsabilità di un farmacista ospedaliero. Ministero della Salute.

"Linee guida sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano" del 7 marzo 2013



NOTA AIFA 98 per la prescrizione e somministrazione intravitteale di anti-VEGF nella AMD e DME

Farmaci anti VEGF inclusi nella Nota AIFA:

- **Aflibercept (Eylea®)**

40 mg/ml 1 flaconcino e 1 siringa preriempita (uso intravitteale).

- **Bevacizumab (L. 648/96)**

(Avastin® o un suo biosimilare autorizzato da AIFA per uso intravitteale) (uso sistemico da frazionare).

- **Brolucizumab (Beovu®)**

120 mg/ml - 1 flaconcino e 1 siringa preriempita (uso intravitteale).

- **Ranibizumab (Lucentis®)**

10mg/ml 1 flaconcino e 1 siringa preriempita (uso intravitteale).

La presente nota definisce le modalità di prescrizione, somministrazione intravitteale e utilizzo a carico del SSN dei medicinali anti- VEGF e precisamente:

- medicinali aventi per principio attivo aflibercept e ranibizumab nel trattamento della degenerazione maculare legata all'età (*Age-related Macular Degeneration*, AMD) o dell'edema maculare diabetico (*Diabetic Macular Edema*, DME);
- medicinali aventi per principio attivo bevacizumab nel trattamento della AMD o DME in quanto compresi nell'elenco di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 648 [1-5], per l'erogabilità a totale carico del SSN per le suddette indicazioni;
- medicinale avente per principio attivo brolucizumab che ha come indicazione autorizzata il trattamento della AMD.

CLASSE DI RIMBORSABILITÀ E REGIME DI FORNITURA

Per tutti i farmaci in nota: H/OSP

PRESCRITTORE

Medico oculista che dovrà compilare la scheda multifarmaco semplificata informatizzata reperibile sul sito di AIFA al seguente indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>.

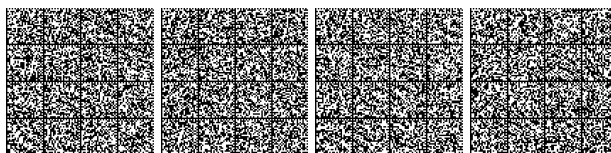
NB. Anche per le altre indicazioni per l'uso intravitteale dei medicinali aflibercept e ranibizumab, non oggetto della presente nota AIFA ma a carico del SSN, si dovrà comunque compilare la stessa scheda informatizzata.

CONFRONTO TRA I FARMACI ANTI-VEGF

Per quanto riguarda la AMD, gli studi non mostrano differenze clinicamente rilevanti in termini di efficacia clinica [6-15] e di effetti indesiderati [9, 16-19] fra aflibercept, bevacizumab, ranibizumab. Per quanto riguarda la DME, le evidenze suggeriscono che il trattamento con bevacizumab intravitteale è una valida alternativa a quello con aflibercept e ranibizumab [6-7, 19-23]. L'unica eccezione è rappresentata dai pazienti con bassa acuità visiva (20/50 o peggiore, pari a 4/10 o peggiore), in cui il trattamento con aflibercept appare associato ad un aumento del visus significativamente più elevato (≥ 15 lettere ETDRS) rispetto a bevacizumab o ranibizumab a 12 mesi; tale differenza non è più statisticamente significativa a 24 mesi.

Tra i farmaci anti-VEGF disponibili per il trattamento intravitteale dell'AMD, si è aggiunto il brolucizumab, farmaco che ha dimostrato una sostanziale sovrapponibilità con l'aflibercept negli studi clinici di non inferiorità alla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio [24-27].

In considerazione delle evidenze scientifiche disponibili ed esaminate dalla CTS, e contenute nel fascicolo pubblicato sul sito istituzionale (web: <https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1282842/Principi di appropriatezz>



a [anti-VEGF-IVT.pdf](#)) sui medicinali anti-VEGF per uso intravitreale oggetto della nota:

- aflibercept, bevacizumab, brolucizumab e ranibizumab possono essere considerati sostanzialmente sovrapponibili nell'indicazione AMD;
- aflibercept, bevacizumab e ranibizumab possono essere considerati sovrapponibili nell'indicazione DME nei pazienti con visus non peggiore di 20/40 (pari ad almeno 5/10).

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, dato l'ampio fabbisogno da parte dei pazienti assistiti a carico del SSN e le differenze di prezzo attualmente esistenti tra i precitati trattamenti farmacologici, al fine di garantire il più ampio accesso alle cure, si raccomanda al medico prescrittore di privilegiare la scelta della somministrazione economicamente più vantaggiosa, fatta salva la necessaria appropriatezza delle prescrizioni mediche.

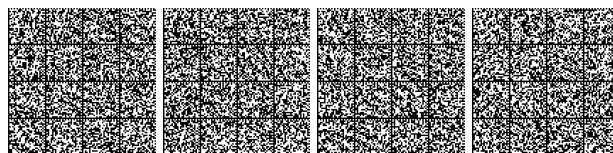
DOVE ESEGUIRE LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE A CARICO DEL SSN

Secondo le indicazioni vigenti, a partire dal parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità il 15 aprile 2014 [28], la somministrazione intravitreale di medicinali a base di aflibercept, bevacizumab, brolucizumab e ranibizumab può avvenire esclusivamente presso centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle Regioni. Tenuto conto della perdurante mancanza di una definizione univoca della nozione di alta specializzazione, ai fini applicativi della nota si fa presente che:

1. i farmaci di cui alla presente nota classificati come H/OSP devono essere somministrati "in ambulatori protetti ovvero in ambulatori situati presso strutture di ricovero" (vedi All. 4 del DPCM, 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, legenda, voce H, e codice H. 12.92.1) [29];
2. al fine di garantire le migliori condizioni di sterilità dell'iniezione e asepsi, viene ritenuto necessario un setting ambulatoriale corrispondente a quello per l'intervento chirurgico della cataratta.

COME EFFETTUARE LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVITREALE

La somministrazione intravitreale deve essere eseguita secondo uno specifico protocollo approvato dalle competenti Direzioni Sanitarie, nel rispetto delle regole di asepsi. Al riguardo, si ricorda che, mentre per aflibercept, brolucizumab e ranibizumab sono disponibili fiale e fiale siringa pronte all'uso, per bevacizumab è necessario frazionare il flacone dei medicinali a base di tale principio attivo per uso endovenoso e ricompresi nell'elenco di cui alla legge n. 648/96. L'allestimento e il confezionamento in monodose dei medicinali a base di bevacizumab per uso intravitreale deve essere effettuato, su prescrizione del medico per singolo paziente, presso la farmacia dell'ospedale nel quale verrà effettuato il trattamento o presso altre farmacie appositamente convenzionate, da parte di personale qualificato, sotto la supervisione del farmacista che è responsabile della qualità e della sicurezza di ciascuna preparazione, nel pieno



rispetto delle Norme di Buona Preparazione integrali (NBP) della Farmacopea italiana - XII ed. L'intero processo dovrà essere effettuato in accordo con la procedura qui di seguito allegata (vedi Allegato 1) che, oltre alla fase di frazionamento, indica le modalità di conservazione, trasporto e consegna alle UU.OO. e garantisce la correttezza della preparazione, la salute e la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti.

CONSENSO INFORMATO

Per tutti i trattamenti intravitreali il paziente deve essere informato circa il profilo di efficacia e di beneficio/rischio noto sulla base degli studi disponibili. In caso di somministrazione intravitreale di medicinali a base di bevacizumab, il paziente deve inoltre essere informato sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate per la stessa indicazione e rilasciare specifico consenso (vedi modello in Allegato 2).

PRECISAZIONI SULLE RESPONSABILITÀ PRESCRITTIVE E DI UTILIZZO

Ogni medicinale autorizzato all'immissione in commercio dispone di una scheda tecnica (label) predisposta dalle autorità competenti, la quale, a partire da quanto richiesto dal soggetto titolare dei diritti di commercializzazione, stabilisce indicazioni e modalità d'impiego (posologia, controindicazioni, avvertenze d'uso, ecc.), e conseguentemente definisce anche i limiti di responsabilità del predetto titolare nei casi in cui, in assenza di condotte dolose o colpose del professionista medico, si verifichino danni di cui sia accertato un nesso di causalità con l'utilizzo del prodotto.

Nel caso di un medicinale inserito da AIFA nell'elenco di cui alla legge n. 648/96 per indicazioni terapeutiche diverse da quelle già autorizzate, e pertanto non riportate nella scheda tecnica (off-label), è AIFA stessa responsabile della individuazione dei nuovi usi da parte del SSN: nel caso specifico dei medicinali a base di bevacizumab, si fa riferimento alle Determine AIFA n. 622/2014, n. 79/2015, n. 799/2017, n. 611/2018, e n. 66073/2020 [1-5].

Con riferimento agli usi off-label intravitreali di medicinali a base di bevacizumab, si fa presente che la nota sarà pubblicata dal Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC) dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) e, in quanto "Raccomandazione AIFA evidence-based (Nota AIFA)", equiparata a Linee Guida ai fini della valutazione della responsabilità penale e civile del medico.

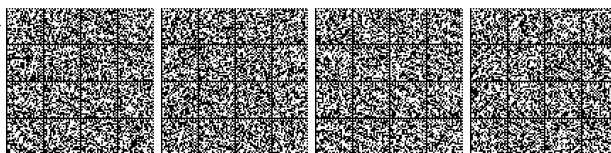
Allegato 1: Procedura per il frazionamento, la conservazione e il trasporto in sicurezza del medicinale bevacizumab per la somministrazione intravitreale.

Allegato 2: Modello consigliato di foglio informativo in caso di trattamento intravitreale con medicinali a base di bevacizumab.



BIBLIOGRAFIA

1. Determina AIFA 23 giugno 2014. Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «bevacizumab - Avastin» nell'elenco ex lege n. 648/1996. (Determina n. 622 DG/2014). (14A04799) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2014). https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-27&atto.codiceRedazionale=14A04799&elenco30giorni=false
2. Determina AIFA 30 gennaio 2015. Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Bevacizumab - Avastin» nell'elenco ex lege n. 648/1996 - parziale modifica alla determina n. 622 DG/2014 del 23 giugno 2014 e sostituzione della stessa. (Determina n. 79/2015). (15A01013) (GU Serie Generale n.38 del 16-02-2015). https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-16&atto.codiceRedazionale=15A01013&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
3. Determina AIFA 28 aprile 2017. Inserimento di una indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Bevacizumab - Avastin» nell'elenco ex lege n. 648/1996 - parziale modifica alla determina n. 79/2015 e sostituzione della stessa. (Determina n. DG 799/2017) (17A03233) (GU n.114 del 18-5-2017). https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-18&atto.codiceRedazionale=17A03233&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
4. Determina AIFA 11 aprile 2018. Inserimento del medicinale bevacizumab (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico. (Determina n. 611/2018). (18A02769) (GU n.89 del 17-4-2018) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-17&atto.codiceRedazionale=18A02769&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
5. Determina AIFA 15 giugno 2020. Inserimento del medicinale per uso umano «Mvasi» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età. (Determina n. 66068). (20A03239) (GU Serie Generale n.153 del 18-06-2020) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-18&atto.codiceRedazionale=20A03239&elenco30giorni=false



6. Pham B et al. Anti-vascular endothelial growth factor treatment for retinal conditions: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* 2019; 9(5): ep022031.
7. Low A et al. Comparative effectiveness and harms of intravitreal anti-vascular endothelial growth factor agents for three retinal conditions: a systematic review and meta-analysis. *Br J Ophthalmol* 2019; 103(4): 442-451.
8. Solomon SD et al. Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular age-related macular degeneration. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; 3(3): CD005139. doi: 10.1002/14651858.CD005139.pub4.
9. Bakri SJ et al. Safety and Efficacy of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapies for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology* 2019; 126(1): 55-63.
10. Heier JS et al. Intravitreal aflibercept (VEGF trap-eye) in wet age-related macular degeneration. *Ophthalmology* 2012; 119(12): 2537-2548.
11. Nguyen CL et al. Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular age-related macular degeneration: a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Ophthalmol* 2018; 18: 130. <https://doi.org/10.1186/s12886-018-0785-3>
12. Danyliv A et al. The Clinical Effectiveness of Ranibizumab Treat and Extend Regimen in nAMD: Systematic Review and Network Meta-Analysis. *Adv Ther* 2017; 34(3): 611-619.
13. Sarwar S et al. Aflibercept for neovascular age-related macular degeneration. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2016; Issue 2. Art. No.: CD011346. DOI: 10.1002/14651858.CD011346.pub2.
14. Szabo SM et al. Ranibizumab vs. aflibercept for wet age-related macular degeneration: network meta-analysis to understand the value of reduced frequency dosing. *Current Medical Research and Opinion* 2015; 31(11): 2031-2042.
15. Zhang Y et al. Effects of Aflibercept for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Comparative Studies. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2017; 58(13): 5616-5627. <https://doi.org/10.1167/iovs.17-22471>.
16. Moja L et al. Systemic safety of bevacizumab versus ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. *Cochrane Database Syst Rev* 2014; (9): ep. CD011230.
17. Maguire MG et al. Serious Adverse Events with Bevacizumab or Ranibizumab for Age-related Macular Degeneration: Meta-analysis of Individual Patient Data *Ophthalmology Retina* 2017; 1(5): 375-381.
18. Mikačić I et al. Intravitreal Bevacizumab and Cardiovascular Risk in Patients with Age-Related Macular Degeneration: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Observational



	Studies. Drug Safety 2016; 39(6): 517-541. 19. Thulliez M et al. Overview of Systematic Reviews and Meta-analyses on Systemic Adverse Events Associated With Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Medication Use. JAMA Ophthalmol 2018; 136(5): 557-566. 20. Virgili G et al. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2017; 22; 6(6):CD007419. doi: 10.1002/14651858.CD007419.pub5. Update in: Cochrane Database Syst Rev 2018; 10: CD007419. 21. Avery R et al. Systemic safety of prolonged monthly anti-vascular endothelial growth factor therapy for diabetic macular edema. A systematic review and meta-analysis. JAMA Ophthalmol. 2016; 134(1): 21-29. 22. Muston D et al. An efficacy comparison of anti-vascular growth factor agents and laser photocoagulation in diabetic macular edema: a network meta-analysis incorporating individual patient-level data. BMC Ophthalmol 2018; 18: 340. 23. Zhang L et al. The Efficacy and Safety of Current Treatments in Diabetic Macular Edema: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. PLoS ONE 2016; 11(7): e0159553. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159553 24. Beovu EPAR: Product information https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beovu-epar-product-information_it.pdf 25. Dugel PU et al. Ninety-Six-Week Outcomes from the Phase 3 Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology 2021; 128:89-99. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.06.028. 26. Dugel PU et al. HAWK and HARRIER: Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Masked Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology 2020; 127:72-84. 27. EUneHTA Joint Action 3 WP4. Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (WET) Age-Related Macular Degeneration (AMD). https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2020/03/PTJA09-brolucizumab-final-assessment-report-v1.0.pdf 28. Parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità il 15 aprile 2014 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2149_allegato.pdf 29. Allegato 4 del DPCM, 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza legenda, voce H, e codice H. 12.92.1 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=18/03/2017&redaz=17A02015&artp=4&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001
--	---



Modello di FOGLIO INFORMATIVO per il trattamento intravitreale con medicinali a base di bevacizumab

Gentile Signora/e la malattia che Lei ha agli occhi si chiama:

☐ **DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL'ETÀ (AMD o DMLE);**

☐ **EDEMA MACULARE DIABETICO (DME o EMD);**

Per trattare queste malattie sono attualmente disponibili vari trattamenti e in particolare

☐ per la AMD:

- **Aflibercept.**
- **Bevacizumab**, il farmaco che le proponiamo di utilizzare. Questo farmaco è stato anche incluso nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS per la terapia della DMLE.
- **Brolucizumab.**
- **Ranibizumab.**
- **Terapia fotodinamica con verteporfina** che è il trattamento che era disponibile prima dell'arrivo dei nuovi farmaci elencati sopra. Ora la terapia fotodinamica è indicata solo in casi particolari.

☐ per la DME:

- **Aflibercept.**
- **Bevacizumab**, il farmaco che le proponiamo di utilizzare.
- **Ranibizumab.**
- **fotocoagulazione laser**, che consente di rallentare la progressione della malattia anche se con scarso miglioramento della visione
- **glucocorticoidi**, il cortisone somministrato per via intravitreale, come i farmaci anti-VEGF, è in grado di migliorare la visione principalmente attraverso una riduzione dell'edema.

In particolare, questi trattamenti hanno dimostrato di essere in grado di controllare la malattia o almeno di rallentarne la progressione. Per tutti



vale la regola generale che la risposta presenta una variabilità da paziente a paziente e quindi, è possibile che nell'impiego clinico non si producano gli stessi risultati in tutti i pazienti. In particolare, potrebbe non esservi, nel singolo paziente, il recupero della vista persa e talvolta la perdita visiva potrebbe progredire.

Per tutti i trattamenti farmacologici, la modalità di somministrazione è intravitreale, cioè l'iniezione verrà fatta all'interno dell'occhio e precisamente all'interno del vitreo (la sostanza gelatinosa che riempie gran parte del volume interno dell'occhio).

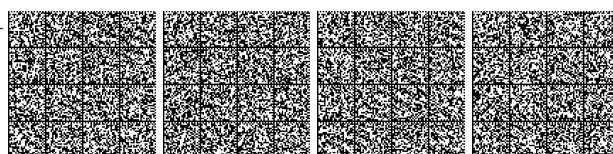
Anche questo genere di intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste chirurgia senza rischi. Non è possibile per il Suo oculista garantire in modo formale il successo dell'intervento o l'assenza di complicanze nel 100% dei casi.

Le complicanze possono quindi verificarsi, in casi estremi, possono portare anche alla perdita funzionale dell'occhio, se non addirittura alla perdita anatomica dello stesso. La Sua condizione potrebbe non migliorare o potrebbe peggiorare. Ognuna delle complicanze illustrate ai prossimi punti può causare una riduzione della capacità visiva e/o portare alla cecità. Possono essere necessarie procedure mediche e/o chirurgiche aggiuntive per trattare queste complicanze.

Inoltre, ogni trattamento farmacologico è potenzialmente in grado di determinare una reazione allergica in una ridotta percentuale della popolazione e tale evento non è prevedibile. I sintomi della reazione allergica sono rappresentati da arrossamento della cute, orticaria, prurito, insufficienza respiratorie e raramente morte. In genere, le allergie ai farmaci si verificano più facilmente in soggetti già allergici ad altre sostanze, cibi, polveri, pollini. Ogni forma di allergia, sospetta o conclamata, deve essere riferita all'oculista curante.

Ogni iniezione fatta nell'occhio è da considerare un piccolo intervento chirurgico e come tale a rischio di complicanze a prescindere dal tipo di farmaco che si somministra. Tali complicanze si distinguono in preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie.

Le complicanze dovute alla iniezione intravitreali sono comuni a tutti i farmaci per la AMD/DME. L'elenco successivo ne indica le principali.



▪ **Complicanze preoperatorie** (legate all'anestesia con iniezione):

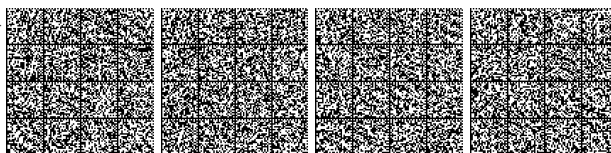
- perforazione del bulbo oculare con o senza iniezione di anestetico nel bulbo oculare
- danno al nervo ottico
- emorragia palpebrale e/o perioculare e/o retrobulbare
- danno ai muscoli dell'occhio

▪ **Complicanze intraoperatorie:**

- lacerazione e/o emorragia della congiuntiva
- lesione del cristallino
- emorragia vitreale o coroideale

▪ **Complicanze postoperatorie:**

- lacerazione della retina e/o distacco retinico che possono sopraggiungere dopo l'intervento e che necessitano di un trattamento complementare con un secondo intervento chirurgico e/o laser
- distacco di coroide
- rottura dell'epitelio pigmentato della retina
- infezione oculare
- alterazione della macula
- emorragia retinica e/o vitreale
- proliferazione vitreoretinica
- cataratta
- rottura sclerale /scleromalacia
- ipertono (aumento della pressione oculare)
- riduzione transitoria o permanente della pressione oculare
- riduzione dell'acuità visiva
- difetti del campo visivo
- strabismo e/o diplopia (visione doppia)
- miodesopsie (percezione di mosche volanti)
- ptosi palpebrale (abbassamento della palpebra superiore)
- atrofia del nervo ottico
- glaucoma



Tali complicanze possono essere ridotte al minimo se si esegue la procedura chirurgica in modo corretto, ma non sono mai completamente eliminabili.

Perché le proponiamo di effettuare il trattamento con bevacizumab?

Per aflibercept, brolucizumab e ranibizumab le Aziende produttrici hanno chiesto e ottenuto, dagli organismi internazionali preposti, l'autorizzazione all'immissione in commercio per curare la AMD e la DME, mentre al momento, per bevacizumab non è stata fatta alcuna richiesta per l'uso oculistico pur essendo disponibili abbondanti dati scientifici che ne dimostrano l'efficacia (la Ditta originaria produttrice ne ha richiesto l'approvazione solo per curare i tumori del colon-retto, polmone, mammella e ovaio dove il farmaco viene usato per via endovenosa a dosi nettamente più alte).

Tuttavia, AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ne ha consentito l'utilizzo per il trattamento della AMD e della DME (in questo caso limitatamente ai pazienti con acuità visiva non particolarmente compromessa) attraverso l'inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/96¹ in presenza delle seguenti condizioni:

- che sia somministrato in centri oculistici ad alta specializzazione individuati dalle Regioni;
- che il suo confezionamento per la somministrazione venga effettuato esclusivamente dalle farmacie ospedaliere o da farmacie aperte al pubblico che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione della farmacopea italiana - XII edizione;
- che la/il/paziente venga informato delle caratteristiche del farmaco;
- che venga predisposto un sistema di monitoraggio.

La decisione di AIFA deriva dal fatto che nel mondo si sta impiegando bevacizumab nel trattamento della AMD e della DME sulla base dei

¹ La Legge n. 648/96 consente ai medici l'utilizzo a carico del SSN di farmaci che si sono dimostrati efficaci nel trattamento di una determinata patologia, ma che non sono stati registrati dalla Ditta produttrice per quella indicazione terapeutica.



risultati di numerosi studi clinici indipendenti dai quali non sono emerse reali differenze fra i farmaci disponibili né per quanto riguarda l'efficacia, né per quanto riguarda la sicurezza.

Rispetto agli altri farmaci, bevacizumab è economicamente più conveniente e perciò, a parità di efficacia, consente di trattare più pazienti e di fare un maggior numero di trattamenti allo stesso paziente.

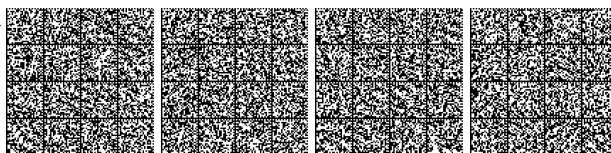
Come avverrà il trattamento con bevacizumab?

L'iniezione sarà effettuata in ambiente sterile per evitare il rischio di infezioni, e Lei starà in posizione sdraiata. Non sentirà alcun dolore perché sarà somministrata un'anestesia. Il tipo di anestesia che si utilizza è di tipo topico, ovvero si instillano nell'occhio alcune gocce di collirio anestetico.

Il primo ciclo di terapia con bevacizumab prevede 3 iniezioni. Le iniezioni del farmaco sono effettuate ad intervalli regolari, ogni 4-6 settimane. Saranno effettuate una serie di visite di controllo, la prima entro 36 ore dall'iniezione e, successivamente, secondo il giudizio dello specialista. Un mese dopo la terza iniezione verrà valutata la necessità di effettuare ulteriori trattamenti.

Quali sono i principali eventi avversi (complicanze) generali che si sono osservate con la somministrazione di bevacizumab ?

Quando bevacizumab viene somministrato, nei casi previsti dalla Autorizzazione alla Immissione in Commercio, a pazienti con tumore al colon, alcuni di essi vanno incontro a complicanze importanti e talvolta potenzialmente pericolose per la vita, come perforazioni gastrointestinali, complicanze nella guarigione di ferite, emorragie, eventi tromboembolici arteriosi (es. infarto, ictus), ipertensione arteriosa, proteinuria e insufficienza cardiaca. Tuttavia, va detto che questi pazienti, oltre ad essere affetti da una grave malattia che già di per sé comporta un rischio aumentato, ricevono una dose di farmaco che è circa 500 volte superiore a quella che Le verrà somministrata per via intraoculare. La dose per il tumore viene inoltre ripetuta 2 volte al mese per periodi di tempo anche molto lunghi ed il farmaco viene



somministrato per via intravenosa e quindi diffonde in tutto l'organismo. Invece, i farmaci somministrati per via intraoculare, per le caratteristiche anatomiche dell'occhio, hanno una scarsa diffusione nell'organismo.

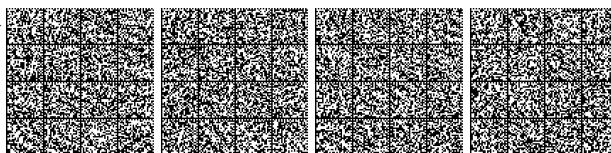
Secondo la maggior parte dei ricercatori, il rischio che le complicanze sopra riportate possano verificarsi ai dosaggi di bevacizumab previsti per la somministrazione intravitreale è estremamente ridotto, in quanto viene somministrata una dose 500 volte più bassa, ed il farmaco viene iniettato direttamente nel bulbo oculare.

Negli studi clinici che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza di bevacizumab nel trattamento della degenerazione maculare legata all'età, i casi di eventi trombo embolici arteriosi (infarti ed ictus) si sono verificati nel 2%-3% dei pazienti trattati e senza alcuna differenza fra chi aveva ricevuto l'iniezione di bevacizumab e chi aveva ricevuto l'iniezione di ranibizumab. La percentuale di pazienti che negli studi ha presentato almeno un evento avverso grave va dal 22% al 24% e ancora una volta senza differenze fra bevacizumab e ranibizumab. È importante considerare che i pazienti sottoposti al trattamento erano anziani (mediamente 77 anni ed oltre) e presentavano, anche a causa dell'età, molte patologie croniche quali ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, diabete, ecc. e quindi è molto difficile poter stabilire se è stata l'iniezione intraoculare a provarli o se si sarebbero verificati comunque.

Negli studi che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza dei farmaci anti-VEGF non sono emerse differenze tra bevacizumab e gli altri 3 farmaci (aflibercept, brolucizumab e ranibizumab) rispetto alla comparsa di eventi avversi gravi, ospedalizzazione, morte o eventi cardiovascolari maggiori.

Si può quindi affermare che non vi sono differenze di rischio tra bevacizumab e gli altri farmaci sulla base di tutti gli studi disponibili.

Quali sono i principali eventi avversi (complicanze) a livello dell'occhio che si sono osservate nei pazienti in seguito alla somministrazione endovitreal di bevacizumab?



Per quanto riguarda bevacizumab, dai dati disponibili non sono state osservate un numero superiore di complicanze rispetto agli altri farmaci; tali complicanze sono sopra riportate.

Chi contattare per ulteriori informazioni

Struttura /Reparto Prof./Dr.

Telefono:



CONSENSO INFORMATO PER IL/LA PAZIENTE

Io sottoscritto/a
nato/a ain data
indirizzocittà
recapiti telefonici

DICHIARO di (mettere una X dove appropriato)

- ☐ aver ricevuto dal Prof./Dr.letto e capito tutte le informazioni relative al trattamento intravitreale;
- ☐ aver ricevuto, letto e capito tutte le informazioni relative al suddetto trattamento intravitreale col farmaco bevacizumab
- ☐ aver avuto la possibilità di fare domande e di aver ricevuto risposte chiare, complete e soddisfacenti
- ☐ essere stato informato sui possibili rischi (eventi avversi, complicanze)
- ☐ per qualsiasi problema, informazione, o domanda potrò rivolgermi al Prof./Dr.

Esprimo il consenso, alla somministrazione intravitreale di Bevacizumab

(segue a pag. successiva)



Acconsento a che la mia cartella clinica ed i miei dati, relativi alla somministrazione, possano essere visionati dal personale qualificato delle Autorità Sanitarie in conformità dal decreto legislativo 196/2003;

Firma del paziente _____ Data _____

Nome e cognome di chi ha raccolto il consenso _____

(in stampatello)

Firma di chi ha raccolto il consenso _____

Data _____

Nome e cognome dell'eventuale Testimone Imparziale

(in stampatello)

Firma dell'eventuale Testimone Imparziale ¹ _____

Data _____

¹ – D.M. 15.07.1997 (paragrafo 4.8.9) Se un soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto non sono in grado di leggere, un testimone imparziale deve essere presente durante l'intera discussione relativa al consenso informato.

Il testimone deve firmare e datare personalmente il modulo di consenso informato dopo che:

- il modulo di consenso informato scritto e qualsiasi altra informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti sono stati letti e spiegati a lui e a un suo rappresentante legalmente riconosciuto;
- il soggetto, o il suo rappresentante legalmente riconosciuto hanno fornito il consenso verbale alla partecipazione allo studio;
- il soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto, se in grado di farlo, hanno firmato e datato personalmente il modulo di consenso informato.

Firmando il modulo di consenso, il testimone attesta che le informazioni contenute nel modulo di consenso informato e qualsiasi altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente al soggetto, o al suo rappresentante legalmente riconosciuto, e sono state apparentemente comprese dagli stessi che il consenso informato è stato liberamente fornito dal soggetto o dal suo rappresentante legalmente riconosciuto.



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 10 novembre 2020), **coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), **recante: «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.»**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1.

Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale

1. Il Commissario *ad acta* nominato dal Governo *ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpellato, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario *ad acta* ne dà comunicazione

al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario *ad acta* ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

3. Il Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è *coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre*, in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

4. Il Commissario *ad acta* si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, *prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi*, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, *stipulati con soggetti individuati* tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, *con modificazioni*, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

4-bis. *Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il me-*



desimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 569 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):

«569. La nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'art. 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un *curriculum* che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: "il presidente della regione" sono sostituite dalla seguente: "un";

2) al quarto periodo, le parole: "presidente quale" sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: "il presidente della regione o un altro soggetto" sono sostituite dalla seguente: "un";

c) al comma 84, le parole: "presidente della regione, nominato" sono soppresse e le parole: "ai sensi dei commi 79 o 83," sono sostituite dalle seguenti: "; a qualunque titolo nominato,";

d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:

"84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario *ad acta*, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento".»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19). — Omissis.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale):

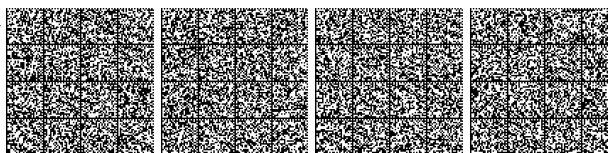
«Art. 4 (Commissari *ad acta* per le regioni inadempienti). — Omissis.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario e dei subcommissari il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'incarico di commissario *ad acta* e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — Omissis.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».



— Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:

«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):

«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). — Omissis.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.»

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):

«Art. 8 (Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). — Omissis.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Art. 2.

Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro

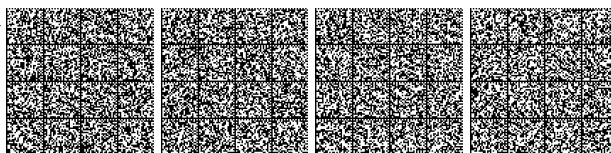
della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario *regionale* corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. *La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6.* Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro *novanta giorni* dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali *relativi agli esercizi già conclusi*.

5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci *relativi agli esercizi già conclusi* da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario *ad acta* nei successivi trenta giorni. In caso



di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario *ad acta* nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.

6. Il Commissario *ad acta* verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nei termini ivi previsti. Nei casi di revoca o di decadenza di cui al presente comma, ai commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.

8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario *ad acta* e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria):

«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale). — 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. È istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7. L'elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.

2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

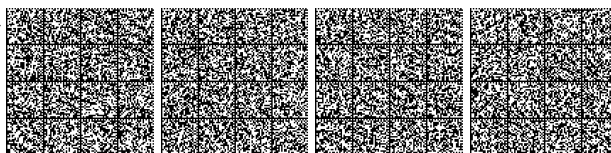
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;

c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.



5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il *curriculum* formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo.

6. La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando:

a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili;

b) relativamente ai titoli formativi e professionali che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, l'attività di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso.

7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti. Il punteggio è assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.

7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), è esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:

a) individua *range* predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun *range* attribuisce il relativo punteggio;

b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;

c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno

di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.

7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b).

8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 3 (*Organizzazione delle unità sanitarie locali*). — 1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-ter.

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attività ivi indicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

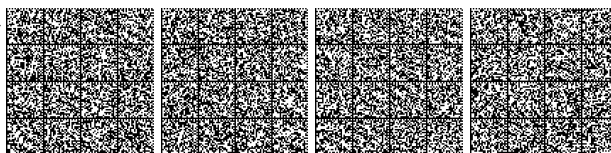
a) - f);

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore gene-



rale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8 - 10.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di

assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

— Si riporta il testo all'art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici).

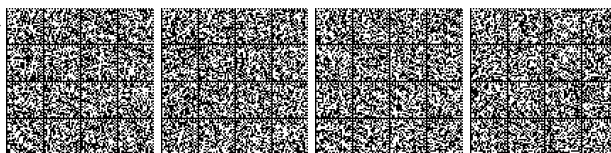
— 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):

«Art. 3 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale). — Omissis.

5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Mini-



stro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'art. 14. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.».

— Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). — *Omissis.*

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria):

«Art. 3 (Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale). — 1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3, comma 7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 2 (Competenze regionali). — *Omissis.*

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.».

Art. 3.

Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria.

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società *CONSIP S.p.A.* nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario *ad acta* può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario *ad acta* può esercitare in relazione al singolo affidamento.

2. Il Commissario *ad acta* adotta, nel termine di trenta giorni, il programma operativo per la gestione dell'emergenza.



genza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e definisce altresì, nel termine massimo di sessanta giorni, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. Il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti). — 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

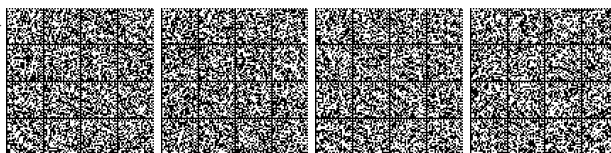
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.



12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 18 (*Rifinanziamento fondi*). — 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'art. 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.»

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):

«Art. 6 (*Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria*). — 1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.

2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione. Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi assegnate, il Commissario *ad acta* predispose un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-



certo con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.

4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione, per l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.»

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)):

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.»

— Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico). — 1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di



programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.

3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati

con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e);

f) ».

— Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 122 (*Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario competono altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità compe-



tenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art. 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis e per le attività di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale):

«Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia). — Omissis.

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati,

previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Art. 4.

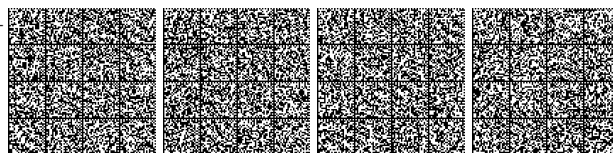
Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera, per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 1 del presente decreto ed in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché con quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si avvale, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il cui compenso è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, comma 1, del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

4. La Commissione straordinaria adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti sentito il Commissario ad acta di cui all'articolo 1. In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell'interno.



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 143 (*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*). — 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta anti-giuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua de-

stinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

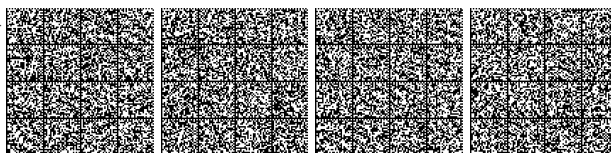
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.



12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.»

«Art. 144 (*Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio*). — 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.»

«Art. 145 (*Gestione straordinaria*). — 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'art. 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali,

trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 143.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.»

«Art. 146 (*Norma finale*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.»

Art. 5.

Supporto e collaborazione al Commissario ad acta

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del *programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19* previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 reca «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Art. 6.

Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria.

1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, è accantonata a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

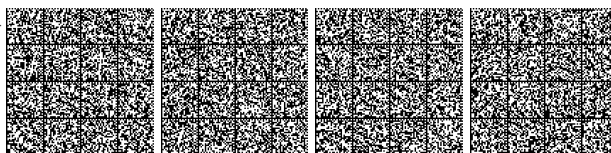
4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, *mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«34. Ai fini della determinazione della quota capitolaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihemophilus influenzae e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.»



— L'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)):

«70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

«Art. 19 (*Oggetto e ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.»

Omissis.

— Si riporta il testo dell'art. 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

Art. 79 (*Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria*).

— *Omissis.*

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentire la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).»

— La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2020 reca «Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano *fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Commissario *ad acta* invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, *nonché al Presidente della regione* ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

3. In relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta* dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, *sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione*, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario *ad acta*.

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, *nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.*



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):

«Art. 2 (*Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale*). — 1. Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominato "Commissario *ad acta*", entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, almeno ogni sei mesi, è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica è volta altresì ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonché all'articolo 5, comma 1.»

«Art. 3 (*Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale*). — 1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario *ad acta*, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla Regione, in luogo del direttore generale, un commissario regionale che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992. In mancanza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, a unità operativa semplice.

4. Può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale.

5. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019

e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.

6. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario *ad acta*, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno.

6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni da ciascuna visita ispettiva, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario *ad acta* una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

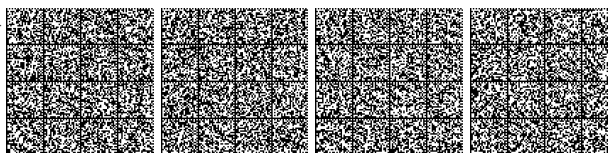
7. Entro nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario *ad acta* provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalità si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di valutazione negativa, il Commissario *ad acta* dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione.

8. L'incarico di Commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. I Commissari straordinari restano in carica fino al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.»

*Capo II***DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO****Art. 8.***Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario*

1. Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo



e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione):

«Art. 5 (*Durata degli organi elettivi regionali*). — 1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.»

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

20A07383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Aristo».

Con la determina n. aRM - 244/2020 - 3773 del 30 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ATORVASTATINA ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

040399014 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040399026 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040399038 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040399040 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040399053 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040399065 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040399077 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040399089 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040399091 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

040399103 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040399115 - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040399127 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040399139 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040399141 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040399154 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040399166 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040399178 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040399180 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

040399192 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

040399204 - «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

040399216 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

040399228 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

040399230 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040399242 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

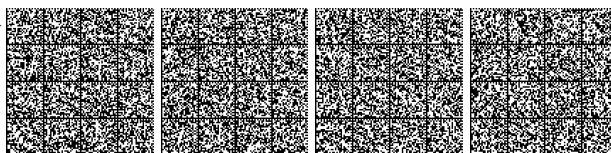
040399255 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

040399267 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040399279 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07154



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosone»

Estratto determina IP n. 779 del 18 dicembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSONE 0,5 mg/g creme, 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9419309, intestato alla società Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte, 19 Edificio Vasco da Gama 2770-192 Paço de Arcos Portogallo e prodotto da Schering-Plough Labo N.V. - Industriepark 30, B - 2220 Heist-op-den-Berg - Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano (MI).

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g - codice A.I.C.: 049004017 (in base 10) 1GRHHK (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: betametazone 17,21 dipropionato 0,064 g (pari a betametazone alcol 0,05 g);

eccipienti: clorocresolo, sodio fosfato monobasico diidrato, acido fosforico concentrato, vaselina bianca, paraffina liquida, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), alcol cetostearilico, acqua depurata, idrossido di sodio e acido fosforico diluito per la regolazione del pH.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Falorni S.r.l. - via provinciale lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Prespack Jacek Karonski, UL. Sadowa 38, Skórzewo, 60-185 - Polonia;

STM Pharma Pro S.r.l. - Strada Provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g - codice A.I.C.: 049004017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSONE «0,05 % crema» tubo 30 g - codice A.I.C.: 049004017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

20A07155

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto determina IP n. 761 del 15 dicembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO Tabl. 1x1,5 mg BTx1 (BLIST 1x1) blister PVC/PF/PVDC/ALUMINUM dalla Grecia con numero di autorizzazione 74875/20-12-2012, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma 200 avenue de Paris, Chatillon, France e prodotto da Cenexi 17, Rue de Pontoise 95520 Osny - Francia, Delpharm Lille S.a.s. Parc d'Activités Roubaix-Est 22 rue de Toufflers Lys lez Lannoy - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C.: 047813023 (in base 10) 1FM-4DZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Pharm@idea S.r.l. - via del commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C.: 047813023.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C.: 047813023.

RNR <18aa / SOP >18aa.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco per le pazienti di età pari o superiore a diciotto anni.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le pazienti di età inferiore a diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano



allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07156

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per il finanziamento di «Iniziative sinergiche» proposte da OSC, università ed enti pubblici nel quadro del *Technical Support Spending* al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125/2014, e le università/enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 24 della legge n. 125/2014, possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 13,00 del 19 febbraio 2021.

Le modalità di presentazione delle proposte e la relativa documentazione da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it Tale sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

20A07240

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul «Buono Soluzione Eredità»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali denominati «Buono Soluzione Eredità» contraddistinti con la sigla «TF404A201106».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A07339

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2020: «Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Disposizioni integrative sulle attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 dicembre 2020 sono state integrate le disposizioni previste dal decreto direttoriale 5 agosto 2020, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 14 agosto 2020, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare. Fermi restando i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, è stata introdotta la possibilità per le imprese proponenti di ottenere le attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario entro i trenta giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 dicembre 2020 nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

20A07189

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-323) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 2 3 1 *

€ 1,00

